



**REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI
STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO
2024/2025**

Sommario

| | |
|---|----|
| CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE | 1 |
| 1.0 DEFINIZIONI | 1 |
| 1.1 AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE, RIDUZIONI, ESONERI E CONTRIBUTIONI SPECIFICHE | 2 |
| 1.1.1 AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 2 |
| 1.1.2 RIDUZIONI MASSIME DEL CONTRIBUTO ANNUALE ED ESONERI | 2 |
| 1.1.2.1 STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE | 2 |
| 1.1.2.2 STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA | 3 |
| 1.1.2.3 ESONERO TOTALE DAL CONTRIBUTO ANNUALE | 3 |
| 1.1.2.4 ESONERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO PER STUDENTI CON INVALIDITÀ DAL 45% AL 65% | 3 |
| 1.1.2.5 STUDENTI ULTRACINQUANTENNI | 4 |
| 1.1.2.6 ESONERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (D.S.A.) - L. 170/2010 | 4 |
| 1.1.3 CONTRIBUTIONI SPECIFICHE | 4 |
| 1.1.3.1 CORSI SINGOLI | 4 |
| 1.1.3.2 STUDENTI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI PISA E DIPENDENTI DI ALTRE ISTITUZIONI | 5 |
| 1.1.3.3 ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO | 5 |
| 1.1.3.4 FREE MOVER | 5 |
| 1.1.3.5 BORSISTI DI MERITO | 5 |
| 1.1.3.6 FOUNDATION COURSE | 6 |
| 1.1.3.6.1 IMPORTI E SCADENZE | 6 |
| 1.1.3.6.2 BENEFICI PER GLI STUDENTI | 7 |
| 1.1.3.7 INCLINADOS HACIA AMERICA LATINA | 7 |
| 1.1.3.7.1 INCLINADOS HACIA AMERICA LATINA LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO | 7 |
| 1.1.3.7.2 INCLINADOS HACIA AMERICA LATINA LAUREA TRIENNALE IN MANAGEMENT FOR BUSINESS AND ECONOMICS | 7 |
| 1.1.3.8 LAUREE MAGISTRALI IN CONVENZIONE | 8 |
| 1.1.3.9 DIPENDENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PA 110 E LODE | 8 |
| 1.1.3.10 ESAMI DI STATO | 8 |
| 1.1.4 SERVIZI ACCESSORI | 8 |
| 1.2 IMPORTI DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 9 |
| 1.2.1 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 9 |
| 1.2.2 IMPORTI DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 9 |
| 1.2.3 ULTERIORI RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 10 |
| 1.2.4 CONTRIBUTO ANNUALE E RIDUZIONI PER STUDENTI CON REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO | 11 |
| 1.2.5 RIDUZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER STUDENTI IN SITUAZIONI PARTICOLARI—ISEE CORRENTE PER PRESTAZIONI UNIVERSITARIE ... | 12 |
| 1.3 ESCLUSIONI DALLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 12 |
| 1.4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 13 |
| 1.5 CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO | 14 |
| 1.5.1 ISCRIZIONE A DUE CORSI DELL'UNIVERSITÀ DI PISA | 14 |
| 1.5.2 ISCRIZIONE A UN CORSO DELL'UNIPi E A UN CORSO DI ALTRO ATENEO DELLA REGIONE TOSCANA | 14 |
| 1.5.3 ISCRIZIONE A UN CORSO DELL'UNIPi E A UN CORSO DI ALTRA ISTITUZIONE/ATENEO DI UNA REGIONE DIVERSA DALLA TOSCANA | 15 |
| 1.5.4 DIRITTO ALLO STUDIO | 15 |
| 1.6 CONTROLLI E SANZIONI | 15 |
| 1.6.1 CONTROLLI | 15 |
| 1.6.2 SANZIONI PECUNIARIE | 15 |
| 1.6.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE | 15 |
| 1.7 NORME GENERALI | 16 |
| CAPITOLO 2 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE | 17 |
| 2.1 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER MERITO | 17 |
| 2.1.1 IMMATRICOLATI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO | 17 |
| 2.1.2 ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO | 17 |
| 2.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE | 17 |
| 2.2.1 TERMINI | 17 |
| 2.2.2 TERMINI PER SITUAZIONI PARTICOLARI | 17 |
| 2.2.3 RATEAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 18 |
| 2.2.3.1 IMPORTI E SCADENZE DELLE RATE | 18 |
| 2.2.3.2 TERMINI PER SITUAZIONI PARTICOLARI | 19 |
| 2.2.3.3 INDENNITÀ DI MORA PER ISCRIZIONE E PAGAMENTO DELLE RATE IN RITARDO | 19 |
| 2.2.4 CONSEGUIMENTO TITOLO ACCADEMICO | 20 |
| 2.2.5 VALIDITÀ DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 20 |
| 2.3 STUDENTE A TEMPO PARZIALE | 23 |

| | | |
|---|--|----|
| 2.3.1 | CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ | 23 |
| 2.3.2 | COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA | 24 |
| 2.3.3 | AMMISSIONE | 24 |
| 2.3.4 | INCOMPATIBILITÀ | 25 |
| 2.3.5 | CONTRIBUZIONE DOVUTA..... | 25 |
| 2.3.6 | PERDITA DELLO STATUS DI STUDENTE A TEMPO PARZIALE | 25 |
| 2.4 | DECADENZA | 25 |
| CAPITOLO 3 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA..... | | 26 |
| 3.1 | SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE..... | 26 |
| 3.1.1 | RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE | 26 |
| 3.1.2 | RATEAZIONE..... | 27 |
| 3.2 | PROCEDURE DI CARRIERA PER SPECIALIZZANDI | 29 |
| 3.2.1 | SOSPENSIONE | 29 |
| 3.2.2 | RINUNCIA AGLI STUDI O DECADENZA DAGLI STUDI | 29 |
| 3.2.3 | TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO | 29 |
| 3.2.4 | TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO | 30 |
| 3.2.5 | ESAME FINALE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE..... | 30 |
| 3.3 | MASTER UNIVERSITARI | 30 |
| 3.3.1 | CONTRIBUTO ANNUALE..... | 30 |
| 3.3.2 | RINUNCIA AL MASTER..... | 30 |
| 3.3.3 | SOSPENSIONE | 30 |
| 3.3.4 | DECADENZA | 31 |
| 3.3.5 | ESONERI O RIMBORSI PER ASSEGNAZIONE AGEVOLAZIONI O CONTRIBUTI DI MERITO | 31 |
| 3.3.6 | ALTRI ESONERI | 31 |
| 3.4 | FORMAZIONE INSEGNANTI | 31 |
| 3.4.1 | CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ANNO ACCADEMICO 2023/2024..... | 31 |
| 3.4.2 | PERCORSI UNIVERSITARI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO..... | 31 |
| 3.5 | CORSI DI DOTTORATO | 32 |
| 3.5.1 | ISCRIZIONE | 32 |
| 3.5.2 | PROROGA RETRIBUITA | 32 |
| 3.5.3 | ESAME FINALE | 32 |
| 3.5.4 | RICONOSCIMENTO TITOLO DI DOTTORATO | 32 |
| ALLEGATO 1 | | 33 |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)" | | 33 |
| ALLEGATO 2 | | 34 |
| CLASSIFICAZIONE DEI PAESI IN BASE AL REDDITO (FONTE: WORLD BANK) | | 34 |

Capitolo 1 - PARTE GENERALE

1.0 DEFINIZIONI

Nel seguito e ai fini del presente regolamento, per:

- a. **studenti**, si intendono: nel capitolo 2, gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale; nel capitolo 3, gli iscritti alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca;
- b. **studenti regolari**, si intendono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del capitolo 2 da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno, con riferimento alle carriere dello stesso ciclo all'interno dell'Università di Pisa, eccetto quelle concluse per conseguimento titolo;
- c. **studenti non regolari**, si intendono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del capitolo 2 da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di 1, con riferimento alle carriere dello stesso ciclo all'interno dell'Università di Pisa, eccetto quelle concluse per conseguimento titolo;
- d. **studenti inattivi**, si intendono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del capitolo 2 a partire dal 5° anno fuori corso e che non hanno acquisito almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2022 – 10 agosto 2024;
- e. **maggiorazione per irregolarità**, si intende l'aumento della contribuzione applicato agli studenti di cui alla letterac), inglobato all'interno del contributo omnicomprensivo di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- f. **maggiorazione per inattività**, si intende l'aumento della contribuzione applicato agli studenti di cui alla lettera d), inglobato all'interno del contributo omnicomprensivo di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- g. **contributo annuale**, si intende:
 - per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, l'importo del contributo omnicomprensivo annuale di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, i contributi di iscrizione universitaria compresi quelli per l'attività sportiva universitaria, la maggiorazione per irregolarità e la maggiorazione per inattività, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, l'importo del contributo annuale di cui all'art. 1 comma 262 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, i contributi di iscrizione universitaria compresi i contributi per l'attività sportiva universitaria, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti iscritti ai corsi di master e ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, l'importo delle tasse e dei contributi di iscrizione universitaria, con esclusione dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
- h. **riduzione**, si intende l'esonero parziale o totale dal pagamento del contributo annuale, concesso per condizioni economico-patrimoniali e/o personali e/o per merito. Agli studenti di cui al capitolo 3, la riduzione può essere riconosciuta esclusivamente per condizione economico-patrimoniale;
- i. per **DSU**, si intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- j. per attestazione **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), si intende l'attestazione in corso di validità per l'ottenimento delle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, così come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e s.m.i. e, in particolare, dall'articolo 8 (Allegato 1);
- k. per attestazione **ISEEU parificato**, si intende la scheda di raccolta dei dati per il calcolo dell'indicatore ISEEU parificato (rilasciato gratuitamente dai CAF convenzionati con l'Università di Pisa), che tiene conto dei redditi e dei patrimoni dello studente straniero non residente in Italia oppure residente, ma non autonomo (art. 8 D.P.C.M. 159/2013) e con famiglia all'estero, italiano residente all'estero e non iscritto all'AIRE, al quale non può essere rilasciata l'attestazione ISEE di cui al punto j. Per attestazione ISEEU parificato si intende anche il valore

- determinato dal DSU per i medesimi studenti di cui alla presente lettera k, che hanno presentato anche domanda di borsa di studio;
- l. per **dichiarazione sostitutiva unica**, si intende la dichiarazione sottoscritta per l'ottenimento dell'attestazione ISEEU o la scheda di raccolta dei dati per l'ottenimento dell'attestazione ISEEU parificato;
 - m. per **procedure e termini**, si intende, nel capitolo 2, l'allegato "A" *Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale - Anno accademico 2024-2025*" e nel capitolo 3, l'Allegato "B" *Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di specializzazione, master e formazione insegnanti – Anno accademico 2024-2025*" approvati con delibera del Senato Accademico n. 144/2024 del 7 giugno 2024 e *Procedure e termini relativi alle carriere dei dottorandi – Anno accademico 2024-2025*" approvato con delibera del Senato Accademico n. 148/2024 del 7 giugno 2024;
 - n. per gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria e ai fini della completezza del testo, il presente Regolamento include anche gli importi, le scadenze e le rate del contributo annuale relativi ad anni accademici precedenti non ancora conclusi, compresi i termini di presentazione della richiesta di riduzione del contributo, nei casi consentiti;
 - o. per **credito formativo universitario (CFU)** si intende l'unità di misura utilizzata nelle università italiane per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente ed equivalente ad un totale di 25 ore complessive di impegno.

1.1 AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE, RIDUZIONI, ESONERI E CONTRIBUZIONI SPECIFICHE

1.1.1 Ammontare massimo del contributo annuale

Per gli **studenti regolari** e gli specializzandi non medici, l'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2024/2025 è di **€ 2.530,00**.

Per gli **studenti non regolari**, a tale importo si aggiunge la maggiorazione per irregolarità che, in relazione agli anni di iscrizione e all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, varia da € 200,00 fino a un massimo di € 600,00. Per tali studenti, l'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2024/2025 è di **€ 3.130,00**.

Per gli **studenti inattivi**, agli importi previsti per gli studenti non regolari si aggiunge anche la maggiorazione per inattività che, in relazione all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, varia da € 50,00 fino ad un massimo di € 200,00. Per tali studenti, l'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2024/2025 è di **€ 3.330,00**.

Per l'iscrizione ad un corso di studio, lo studente è tenuto al pagamento, oltre che del contributo annuale, anche della tassa regionale di **€ 140,00** nei casi previsti dalla specifica normativa regionale di riferimento e, in caso di prima iscrizione, dell'imposta di bollo da **€ 16,00** in nessun caso rimborsabile.

L'imposta di bollo necessaria per il rilascio del titolo è inclusa nella contribuzione complessiva dell'ultimo anno di iscrizione.

Per gli iscritti ai master, ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II livello, per i medici specializzandi e per gli iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno l'ammontare del contributo annuale, la rateazione e le scadenze di pagamento sono stabiliti nelle specifiche sezioni del Capitolo 3.

1.1.2 Riduzioni massime del contributo annuale ed esoneri

1.1.2.1 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alla condizione economico-patrimoniale:

- per gli studenti regolari (punto 1.0.b), fino ad un massimo di € 2.530,00;
- per gli studenti non regolari (punto 1.0.c), fino a un massimo di € 2.930,00;
- per gli studenti inattivi (punto 1.0.d), fino a un massimo di € 3.080,00.

Il contributo annuale è ridotto, d'ufficio, dell'importo pari a € 200,00, ai soli studenti in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 2.1.

Resta inteso che la somma delle riduzioni sopra dette e, comunque, di tutte quelle previste dal presente Regolamento, non può, in alcun caso, eccedere l'importo di € 2.530,00 per gli studenti

regolari, l'importo di € 3.130,00 per gli studenti non regolari e l'importo di € 3.330,00 per gli studenti inattivi.

1.1.2.2 Studenti iscritti ai corsi post-laurea

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alla condizione economico-patrimoniale, fino ad un massimo di € 2.530,00.

1.1.2.3 Esonero totale dal contributo annuale

Sono d'ufficio esonerati totalmente dal pagamento del contributo annuale, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) assegnatari di borse di studio concesse, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU. Gli studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea e laurea magistrale, ai quali viene revocata la borsa di studio dal DSU per insufficienza di merito, sono comunque esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione;
- b) idonei non beneficiari, per esaurimento fondi, di borse di studio riconosciute a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU;
- c) iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
- d) stranieri assegnatari di borsa di studio governativa, (MAECI, Invest your talent, ...), titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, iscritti all'Università di Pisa a seguito di convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione;
- e) vincitori di gare o assegnatari di premi di studio istituiti dall'ateneo, quali "Gara di macchina di Turing", "Premio Eugenio e Claudia", "Comunicazione e creatività sul tema dei cambiamenti climatici" organizzato da CIRSEC, anche in collaborazione con altri enti.

L'esonero totale dal pagamento del contributo annuale è altresì riconosciuto, a domanda, alle seguenti categorie:

- f) studenti detenuti;
- g) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Il beneficio è concesso, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento della disabilità o dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2024. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni. A tali studenti l'iscrizione viene automaticamente rinnovata di anno in anno, fino a quando non comunichino all'Università la perdita del requisito.
- h) studenti *care leavers* (che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria);
- i) studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l'intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi;
- j) studenti figli di beneficiari di pensione di inabilità, stabilita dall'art. 12 della L. 118/1971, e secondo quanto previsto dall'art. 30 della stessa legge.

Gli studenti di cui alle lettere a), b) e g) sono esonerati oltre che dal contributo annuale, anche dalla tassa regionale e da qualsiasi onere amministrativo, ad eccezione delle tasse previste per i servizi accessori di cui all'articolo 1.1.4.

Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale, pari a € 140,00, fatta eccezione per gli esoneri previsti dalla Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione" e successive modifiche e integrazioni.

1.1.2.4 Esonero parziale del contributo per studenti con invalidità dal 45% al 65%

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, con riconosciuta invalidità dal 45% al 65%, sono tenuti al pagamento del 50% del contributo annuale previsto per gli studenti regolari a parità di condizioni economiche attestate dall'ISEE. Tale beneficio è concesso per l'a.a. 2024/2025 a fronte di una certificazione attestante l'invalidità in corso di validità al momento dell'iscrizione e, fino alla sua scadenza, eventualmente anche per anni gli accademici successivi. Il beneficio concesso viene, comunque, mantenuto fino al giorno antecedente l'apertura dell'iscrizione all'anno accademico successivo, indipendentemente dalla data di scadenza.

Il beneficio è riconosciuto per l'a.a. 2024/2025, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2024. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni.

Si applica la riduzione per merito prevista all'art. 2.1 del presente regolamento, in presenza dei requisiti necessari.

Non si applicano le maggiorazioni per irregolarità e inattività previste all'art. 1.2 del presente regolamento.

Il beneficio non è riconosciuto agli studenti ai quali vengono applicate le contribuzioni di cui agli articoli 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.3 e 2.3.

1.1.2.5 Studenti ultracinquantenni

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compiano entro il 31 dicembre 2024, il contributo annuale massimo ammonta ai € 1.265,00.

Tale contributo può essere ridotto sulla base dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento, come segue:

| ISEE | | Contributo annuale studente ultracinquantenne |
|--------|------------------|--|
| Da € | A € | |
| 0 | 26.000 | € 0 |
| 26.001 | 100.000 e NO RID | 50% del contributo annuale previsto per studenti regolari, da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 1.265,00 |

Si applica la riduzione per merito prevista all'art. 2.1 del presente regolamento in presenza dei requisiti necessari, fermo restando l'addebito del contributo annuale minimo di € 200,00, per ISEE superiori a € 26.000,00;

Non si applicano le maggiorazioni per irregolarità e inattività previste all'art. 1.2 del presente regolamento.

Non beneficiano della suddetta riduzione gli studenti ai quali vengono applicate le contribuzioni di cui agli articoli 1.1.2.4, 1.1.2.6, 1.1.3 e 2.3.

1.1.2.6 Esonero parziale del contributo per studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) - L. 170/2010

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, con D.S.A. certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da enti accreditati, beneficiano di una riduzione del 20% del contributo annuale dovuto dagli studenti regolari tenendo conto della situazione ISEE. Tale beneficio è concesso a fronte di una certificazione attestante i D.S.A. in corso di validità al momento dell'iscrizione.

Il beneficio è riconosciuto per l'a.a. 2024/2025, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento dei D.S.A. a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2024.

Si applica la riduzione per merito prevista all'art. 2.1 del presente regolamento, in presenza dei requisiti necessari.

Non si applicano le maggiorazioni per irregolarità e inattività previste all'art. 1.2 del presente regolamento.

Il beneficio non è riconosciuto agli studenti ai quali vengono applicate le contribuzioni di cui agli articoli 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.3 e 2.3.

1.1.3 Contribuzioni specifiche

1.1.3.1 Corsi singoli

Coloro che abbiano compiuto il ventesimo anno di età, siano in possesso dei titoli richiesti per l'iscrizione ai corsi di laurea triennale e di laurea magistrale a ciclo unico e siano interessati, per ragioni culturali o per aggiornamento scientifico, a frequentare attività formative dell'Università di Pisa, possono iscriversi ai corsi singoli di insegnamento attivati nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale e possono acquisire fino a un massimo di 25 CFU per ogni anno accademico.

I laureati che debbano acquisire i crediti necessari per l'accesso alla formazione insegnanti possono iscriversi a specifiche attività formative, per un massimo di 3 CFU per ciascun settore scientifico disciplinare.

Ai soli fini del presente regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il

rapporto 1 annualità/12 CFU.

Il contributo di iscrizione ai corsi singoli è di € 15,00 per ogni CFU. È ammessa l'iscrizione senza il pagamento del contributo, qualora il richiedente presenti opportuna documentazione che ne comprovi l'esonero.

Il contributo non è rimborsabile, eccezion fatta per il mancato accoglimento da parte del competente organo accademico della richiesta di iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato.

Per l'iscrizione ai corsi singoli non è prevista alcuna scadenza e gli esami devono essere sostenuti entro i 12 mesi successivi alla presentazione della domanda.

Gli studenti internazionali richiedenti visto e residenti all'estero, qualora abbiano presentato la domanda di preiscrizione ai corsi singoli tramite il portale University e abbiano ottenuto il relativo visto di ingresso per studio, sono iscritti al programma Free Mover di cui all'art. 1.1.3.4.

I richiedenti asilo, come da delibera del Senato Accademico n. 185 del 14 settembre 2017, sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo, possono superare il limite di 25 CFU all'anno e sostenere gli esami anche dopo 12 mesi dalla presentazione della domanda.

L'iscrizione ai corsi singoli è subordinata a quanto previsto all'articolo 2.3 "Corsi singoli" di "Procedure e termini" - Allegato A.

1.1.3.2 Studenti dipendenti dell'Università di Pisa e dipendenti di altre istituzioni

L'ammontare del contributo annuale è stabilito forfettariamente, indipendentemente dalle condizioni economico-patrimoniale e di merito (anche per conseguire ulteriori titoli), in € 200,00 per i dipendenti a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dell'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca e del DSU. Si applica anche al personale dell'Università di Pisa in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l'anno seguente l'agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell'ateneo dell'Università di Pisa. I dipendenti dell'Università di Pisa sono altresì esonerati dall'eventuale pagamento della tassa di ricongiunzione della carriera, di cui all'art. 13 "Ricongiunzione della carriera" di "Procedure e termini" – Allegato A.

Gli studenti di cui al presente articolo possono presentare istanza per l'applicazione della riduzione del contributo annuale così come determinato ai paragrafi 2.2 e 3.1 e, in nessun caso, sono tenuti al pagamento della maggiorazione per irregolarità e per inattività. Non possono beneficiare della riduzione per merito di cui all'art. 2.1.

Il contributo forfettario di cui presente articolo non si applica agli iscritti ai master, agli iscritti ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II livello, ai medici specializzandi e agli iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno, anche stranieri.

1.1.3.3 Accademia navale di Livorno

L'Accademia Navale di Livorno corrisponde all'Università di Pisa, per gli allievi iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale, quanto previsto in apposita convenzione.

1.1.3.4 Free mover

Gli studenti **free mover** sono tenuti al pagamento di:

- € 400,00 per un semestre;
 - € 700,00 per un anno accademico
- oltre a € 16,00 a titolo di imposta di bollo.

1.1.3.5 Borsisti di merito

Gli studenti internazionali, beneficiari della "Borsa di studio per merito" erogata dall'Università di Pisa, iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese o alla laurea triennale in Management for Business and Economics, sono tenuti al pagamento di quanto segue:

- primo anno di corso: esonero totale dal pagamento del contributo annuale. La scadenza della tassa regionale e del bollo è posticipata alla scadenza della seconda rata
- secondo anno di corso delle lauree magistrali: riduzione del 50% del contributo annuale se entro il 31 ottobre 2024 hanno conseguito almeno 36 CFU
- secondo e terzo anno della laurea triennale: riduzione del 50% del contributo annuale se entro il 31 ottobre 2024 hanno conseguito almeno 36 CFU per il secondo anno e almeno 96 CFU per il terzo anno,

oltre a € 140,00 di tassa regionale.

La borsa di studio per merito, erogata dall'Università di Pisa per gli studenti internazionali iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese o alla laurea triennale in Management for Business and Economics, non è compatibile con il pacchetto di servizi del Progetto "Inclinados hacia America Latina". Qualora uno studente latino-americano avesse usufruito di una delle borse di merito predette e, negli anni accademici successivi a quello di riferimento della vincita non possedesse più i requisiti di merito necessari al mantenimento di tale beneficio, potrà utilizzare il pacchetto di servizi Inclinados hacia America Latina, che sarà eventualmente concesso dopo la verifica dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal programma stesso.

Per la determinazione del contributo annuale si fa riferimento all'art. 1.2.4 "Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero".

Non si applica la riduzione per merito prevista dall'articolo 2.1 del presente regolamento.

1.1.3.6 Foundation course

1.1.3.6.1 Importi e scadenze

Ai fini dell'iscrizione ai "Foundation Course", di cui alle delibere del Consiglio di amministrazione n. 149 del 28 aprile 2017 e n. 187 del 22 maggio 2020 e alle Linee Guida approvate con delibere del Senato Accademico n. 36 dell'11 febbraio 2021 e del Consiglio di amministrazione n. 84 del 19 febbraio 2021, è previsto il pagamento di un contributo onnicomprensivo commisurato al percorso seguito in termini di CFC (Credit Foundation Course), così come riportato di seguito:

| | CF C | Contribuzione totale | Importo e scadenza rate |
|---|---------|----------------------------------|---|
| Percorsi in presenza, online e blended | | | |
| FC Humanities, Science e Native Italians | 60 | € 5.000,00 (non rimborsabili) | € 1.000,00 entro il 22 marzo 2024 € 1.000,00 entro il 31 gennaio 2025 € 1.000,00 entro il 28 febbraio 2025 € 1.000,00 entro il 31 marzo 2025 € 1.000,00 entro il 30 aprile 2025 |
| Iscrizione a singoli moduli | | € 85,00 per ciascun CFU | il 20% (non rimborsabile) dell'importo dovuto entro il 22 marzo 2024 l'80% dell'importo dovuto entro il 31 gennaio 2025 |

Unitamente alla prima rata deve essere versata l'imposta di bollo pari a € 16,00. Detta rata è rimborsabile solo nel caso di mancata concessione del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche interessate. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata entro e non oltre il **31 ottobre 2024** a studyabroad@unipi.it.

Le rate successive alla prima non sono rimborsabili e i pagamenti avvenuti dopo le date di scadenza determinano l'addebito di una indennità di mora pari a € 100,00.

Le indennità di mora non si applicano agli studenti iscritti ai corsi singoli e al pagamento in ritardo della prima rata.

In caso di rinuncia, lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della formalizzazione della richiesta, la quale deve essere fatta pervenire via e-mail a studyabroad@unipi.it.

Per l'anno accademico 2024/2025, lo studente può ottenere il certificato finale del Foundation Course entro il **31 luglio 2025**.

Qualora uno studente in seguito alla chiusura della carriera abbia ancora dei crediti da recuperare, potrà nuovamente iscriversi ai singoli insegnamenti d'interesse pagando un contributo di € 85,00 per ogni credito da conseguire.

Il suddetto contributo non è dovuto da parte dello studente nei seguenti casi:

- qualora sostenga l'esame o gli esami mancanti entro il mese di settembre 2025
- qualora richieda il riconoscimento del livello d'italiano conseguito autonomamente attraverso il Centro Linguistico di Ateneo o Certificazione di Lingua Italiana di Qualità (CLIQ).

Gli esami sostenuti o riconosciuti dopo il 31 luglio 2025 vengono verbalizzati su nuova carriera con

iscrizione a singoli moduli.

1.1.3.6.2 Benefici per gli studenti

Alla fine di ogni edizione del FC, i Presidenti del FCH e del FCS nominano ciascuno lo studente migliore del proprio percorso (che può essere iscritto anche al FC Native Italians), sulla base del rendimento complessivo maturato durante l'anno.

I due studenti migliori, nel caso si immatricolino a un corso di laurea o laurea a ciclo unico dell'Università di Pisa, solo per il primo anno d'iscrizione, hanno diritto ai seguenti benefici:

- esenzione dal pagamento della contribuzione (a eccezione della tassa regionale e dell'imposta di bollo)
- borsa di studio di importo pari a € 1.000,00 lordo amministrazione.

Gli studenti iscritti al Foundation Course non possono fare domanda per i benefici previsti dal DSU Toscana. Potranno invece presentarla una volta conseguito il diploma finale, qualora decidano di reimmatricolarsi presso l'Università di Pisa.

1.1.3.7 Inclínados hacia America Latina

1.1.3.7.1 Inclínados hacia America Latina laurea magistrale non a ciclo unico

Gli studenti Inclínados hacia America Latina, con cittadinanza latino-americana, iscritti ad un corso di laurea magistrale oppure a corsi di transizione, sono esonerati dal pagamento della contribuzione per tre anni accademici, sulla base dei seguenti requisiti minimi di merito:

studenti iscritti a corsi di transizione

- a) Gli studenti iscritti a corsi di transizione, al fine di acquisire i requisiti curriculari e/o la preparazione per l'ammissione a un corso di laurea magistrale, potranno ottenere il pacchetto dei servizi. Una volta colmati tali debiti gli studenti verranno iscritti al primo anno della laurea magistrale nell'anno accademico successivo, per il quale mantengono diritto al beneficio suddetto;
- b) Il beneficio per il terzo anno accademico verrà mantenuto a condizione che lo studente abbia ottenuto almeno 60 CFU entro il 31 ottobre del secondo anno d'iscrizione alla laurea magistrale.

studenti iscritti alle lauree magistrali con ammissione

- a) per il secondo anno di corso, abbiano acquisito almeno 20 CFU entro il 31 ottobre del secondo anno di iscrizione;
- b) per il terzo anno di corso, abbiano acquisito almeno 60 CFU entro il 31 ottobre del terzo anno d'iscrizione.

Sono comunque tenuti al pagamento di € 140,00 a titolo di tassa regionale e di € 16,00 a titolo di imposta di bollo, quest'ultima solo per gli immatricolati.

In difetto dei suddetti requisiti, per la determinazione del contributo annuale si fa riferimento all'art. 1.2.4 "Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero".

1.1.3.7.2 Inclínados hacia America Latina laurea triennale in Management for Business and Economics

Gli studenti Inclínados hacia America Latina, con cittadinanza latino-americana, iscritti al corso di laurea triennale in Management for Business and Economics, sono esonerati dal pagamento della contribuzione per quattro anni accademici, a condizione che:

- a) per il secondo anno di corso, abbiano acquisito almeno 30 CFU entro il 31 ottobre del secondo anno d'iscrizione;
- b) per il terzo anno di corso, abbiano acquisito almeno 70 CFU entro il 31 ottobre del terzo anno d'iscrizione;
- c) per il quarto di corso, abbiano acquisito almeno 120 CFU entro il 31 ottobre del quarto anno d'iscrizione.

Sono comunque tenuti al pagamento di € 140,00 a titolo di tassa regionale e di € 16,00 a titolo di imposta di bollo, quest'ultima solo per gli immatricolati.

In difetto dei suddetti requisiti, per la determinazione del contributo annuale si fa riferimento all'art. 1.2.4 "Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero".

Il pacchetto di servizi del Progetto "Inclínados hacia America Latina" non è compatibile con le borse di merito erogate fino all'anno accademico 2023/2024.

Qualora uno studente latino-americano avesse usufruito di una delle borse di merito e, negli anni accademici successivi a quello di riferimento della vincita, non possedesse più i requisiti di merito

necessari al mantenimento di tale beneficio, potrà utilizzare il pacchetto di servizi Inclínados hacia America Latina che sarà eventualmente concesso dopo la verifica dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal programma stesso:

- il pacchetto di servizi del Progetto Inclínados hacia America Latina non è compatibile con la borsa di studio erogata dall'Azienda regionale per il diritto allo studio;

- il pacchetto di servizi del Progetto Inclínados hacia America Latina non è compatibile con le borse di studio erogate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in favore di studenti stranieri e italiani residenti all'estero (IRE);

- i cittadini latino-americani che abbiano conseguito il titolo di Laurea triennale in Management for Business and Economics potranno continuare ad usufruire del pacchetto di servizi Inclínados hacia America Latina per l'iscrizione ad un corso di laurea magistrale del nostro Ateneo fino ad esaurimento dei 20 pacchetti di servizi previsti per l'a.a. 2024/2025. Nel caso in cui le richieste di cui sopra fossero superiori al numero dei pacchetti di servizi previsti, sarà necessaria una selezione delle stesse che terrà conto dei seguenti criteri ai fini della formulazione della graduatoria di merito per l'assegnazione:

1. avranno la precedenza all'utilizzo dei pacchetti di servizi del Progetto Inclínados Hacia America Latina gli studenti latino-americani che non ne abbiano mai usufruito in precedenza;
2. agli studenti aderenti al Progetto Inclínados Hacia America Latina che hanno conseguito il titolo di Laurea triennale in lingua inglese "Management for Business and Economics" all'Università di Pisa sarà considerata la media ponderata dei voti degli esami superati, la coorte di appartenenza e la votazione di laurea conseguita.

1.1.3.8 Lauree magistrali in convenzione

Con riferimento alle lauree magistrali attivate congiuntamente con la Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa, l'ateneo riconosce un contributo di compartecipazione ai costi per i laboratori e la collaborazione didattica, commisurato alla contribuzione studentesca incassata, nella misura:

- del 40% per il corso Bionics Engineering, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

1.1.3.9 Dipendenti pubbliche amministrazioni - PA 110 e lode

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a seguito della stipula di un protocollo d'intesa tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Università di Pisa nell'ambito dell'iniziativa "PA 110 e lode" può essere prevista una contribuzione specifica.

1.1.3.10 Esami di Stato

L'importo delle tasse a carico dei candidati che intendano sostenere esami di stato presso l'Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione (per le Regioni che la richiedono), è di € 300,00. Per i candidati non idonei/rinunciari in una sessione, l'importo delle tasse per una successiva sessione è di € 150,00. I candidati assenti potranno utilizzare le tasse già pagate per l'iscrizione a una successiva sessione, salvo eventuale adeguamento degli importi. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative.

1.1.4 Servizi accessori

Coloro che intendano partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi di studio sono tenuti al pagamento dei seguenti importi, non rimborsabili e non conguagliabili con il contributo annuale, quale compartecipazione ai costi amministrativi:

- € 100,00 per il concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- € 100,00 per la domanda di ammissione ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado;
- € 60,00 per il concorso per l'accesso ai corsi di primo e secondo livello a numero programmato nazionale, per i concorsi delle scuole di specializzazione (banditi a livello locale);
- € 60,00 per il concorso per l'ammissione ad anni successivi al primo dei corsi ad accesso programmato nazionale;
- € 30,00 per il concorso per l'accesso ai corsi a numero programmato locale, che prevedono lo svolgimento delle prove in presenza;
- € 30,00 per il concorso per l'accesso ai corsi a numero programmato nazionale, che prevedano lo svolgimento delle prove a distanza (in via telematica);
- € 30,00 per il concorso per l'accesso ai corsi di dottorato. Qualora i concorsi di dottorato

siano banditi per progetto/tema di ricerca e/o curriculum, potrà essere richiesta un'unica tassa per più concorsi riferentesi al medesimo corso;

- **€ 20,00** per il test di valutazione della preparazione iniziale previsto per i corsi ad accesso libero;
- **€ 17,08** per il test di verifica della lingua italiana degli studenti internazionali;
- per l'accesso ai corsi di laurea con concorso per soli titoli non è richiesto alcun contributo.

La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile:

- Badge per la rilevazione delle presenze dei medici specializzandi (non dovuta in caso di smagnetizzazione) **€ 10,00**
- Libretto universitario o libretto di tirocinio **€ 15,00**
- Diploma (comprensivo di € 16,00 per imposta di bollo) **€ 56,00.**

La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in **€ 0,10** a pagina.

1.2 IMPORTI DEL CONTRIBUTO ANNUALE

1.2.1 Criteri per la determinazione del contributo annuale

Il contributo annuale può variare in relazione all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, al numero di anni d'iscrizione e al numero di CFU acquisiti.

La condizione economico-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'ISEE, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1.2.4. e 1.2.5.

1.2.2 Importi del contributo annuale

Gli importi del contributo omnicomprensivo sono riepilogati nella tabella sottostante.

| ISEE | | Contributo omnicomprensivo studente a tempo pieno | | | | | | | |
|--------|--------|---|---|---|--|---|--|---|--|
| Da € | A € | Studente regolare con FOI > 40K | dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso | 5° anno oltre la durata normale del corso | 5° anno oltre la durata normale del corso e inattivo | 6° anno oltre la durata normale del corso | 6° anno oltre la durata normale del corso e inattivo | dal 7° anno oltre la durata normale del corso | dal 7° anno oltre la durata normale del corso e inattivo |
| 0 | 26.000 | 0 | 200 | 200 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 |
| 26.001 | 27.000 | 219 | 419 | 419 | 519 | 419 | 519 | 419 | 519 |
| 27.001 | 28.000 | 269 | 469 | 469 | 569 | 469 | 569 | 469 | 569 |
| 28.001 | 29.000 | 319 | 519 | 519 | 619 | 519 | 619 | 519 | 619 |
| 29.001 | 30.000 | 369 | 569 | 569 | 669 | 569 | 669 | 569 | 669 |
| 30.001 | 31.000 | 419 | 619 | 619 | 719 | 619 | 719 | 619 | 719 |
| 31.001 | 32.000 | 469 | 669 | 669 | 769 | 669 | 769 | 669 | 769 |
| 32.001 | 33.000 | 519 | 719 | 719 | 819 | 719 | 819 | 719 | 819 |
| 33.001 | 34.000 | 569 | 769 | 769 | 869 | 769 | 869 | 769 | 869 |
| 34.001 | 35.000 | 619 | 819 | 819 | 919 | 819 | 919 | 819 | 919 |
| 35.001 | 36.000 | 687 | 887 | 887 | 987 | 887 | 987 | 887 | 987 |
| 36.001 | 37.000 | 754 | 954 | 954 | 1054 | 954 | 1054 | 954 | 1054 |
| 37.001 | 38.000 | 820 | 1020 | 1020 | 1120 | 1020 | 1120 | 1020 | 1120 |
| 38.001 | 39.000 | 887 | 1087 | 1087 | 1187 | 1087 | 1187 | 1087 | 1187 |
| 39.001 | 40.000 | 953 | 1153 | 1153 | 1253 | 1153 | 1253 | 1153 | 1253 |
| 40.001 | 41.000 | 1073 | 1273 | 1273 | 1376 | 1277 | 1427 | 1328 | 1478 |
| 41.001 | 42.000 | 1127 | 1327 | 1327 | 1437 | 1341 | 1491 | 1394 | 1544 |
| 42.001 | 43.000 | 1177 | 1377 | 1377 | 1495 | 1400 | 1550 | 1456 | 1606 |
| 43.001 | 44.000 | 1227 | 1427 | 1427 | 1552 | 1460 | 1610 | 1518 | 1668 |
| 44.001 | 45.000 | 1274 | 1474 | 1474 | 1605 | 1516 | 1666 | 1576 | 1726 |
| 45.001 | 46.000 | 1327 | 1527 | 1527 | 1666 | 1579 | 1729 | 1642 | 1792 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 46.001 | 47.000 | 1375 | 1575 | 1575 | 1721 | 1636 | 1786 | 1701 | 1851 |
| 47.001 | 48.000 | 1429 | 1629 | 1632 | 1782 | 1700 | 1850 | 1768 | 1918 |
| 48.001 | 49.000 | 1478 | 1678 | 1688 | 1838 | 1758 | 1908 | 1829 | 1979 |
| 49.001 | 50.000 | 1527 | 1727 | 1744 | 1894 | 1817 | 1967 | 1889 | 2039 |
| 50.001 | 51.000 | 1580 | 1780 | 1805 | 1955 | 1880 | 2030 | 1955 | 2105 |
| 51.001 | 52.000 | 1632 | 1832 | 1864 | 2014 | 1942 | 2092 | 2019 | 2169 |
| 52.001 | 53.000 | 1681 | 1881 | 1920 | 2070 | 2000 | 2150 | 2080 | 2230 |
| 53.001 | 54.000 | 1733 | 1933 | 1980 | 2130 | 2062 | 2212 | 2144 | 2294 |
| 54.001 | 55.000 | 1772 | 1972 | 2024 | 2174 | 2108 | 2258 | 2192 | 2342 |
| 55.001 | 56.000 | 1810 | 2010 | 2068 | 2218 | 2153 | 2303 | 2239 | 2389 |
| 56.001 | 57.000 | 1846 | 2046 | 2109 | 2259 | 2196 | 2346 | 2284 | 2434 |
| 57.001 | 58.000 | 1883 | 2083 | 2151 | 2301 | 2240 | 2390 | 2330 | 2480 |
| 58.001 | 59.000 | 1917 | 2117 | 2190 | 2340 | 2281 | 2431 | 2372 | 2522 |
| 59.001 | 60.000 | 1957 | 2157 | 2236 | 2386 | 2328 | 2478 | 2421 | 2571 |
| 60.001 | 61.000 | 1992 | 2192 | 2276 | 2426 | 2370 | 2520 | 2465 | 2615 |
| 61.001 | 62.000 | 2032 | 2232 | 2321 | 2471 | 2418 | 2568 | 2514 | 2664 |
| 62.001 | 63.000 | 2072 | 2272 | 2367 | 2517 | 2465 | 2615 | 2564 | 2714 |
| 63.001 | 64.000 | 2107 | 2307 | 2407 | 2557 | 2507 | 2657 | 2607 | 2757 |
| 64.001 | 65.000 | 2142 | 2342 | 2447 | 2597 | 2548 | 2698 | 2650 | 2800 |
| 65.001 | 66.000 | 2183 | 2383 | 2494 | 2644 | 2597 | 2747 | 2701 | 2851 |
| 66.001 | 67.000 | 2217 | 2417 | 2532 | 2682 | 2638 | 2788 | 2743 | 2893 |
| 67.001 | 68.000 | 2253 | 2453 | 2574 | 2724 | 2681 | 2831 | 2788 | 2938 |
| 68.001 | 69.000 | 2288 | 2488 | 2614 | 2764 | 2722 | 2872 | 2831 | 2981 |
| 69.001 | 70.000 | 2327 | 2527 | 2658 | 2808 | 2769 | 2919 | 2879 | 3029 |
| 70.001 | 71.000 | 2368 | 2568 | 2705 | 2855 | 2817 | 2967 | 2930 | 3080 |
| 71.001 | 72.000 | 2401 | 2601 | 2743 | 2893 | 2857 | 3007 | 2971 | 3121 |
| 72.001 | ----- | 2424 | 2624 | 2769 | 2919 | 2884 | 3034 | 2999 | 3149 |
| ----- | 90.000 | 2424 | 2624 | 2769 | 2969 | 2884 | 3084 | 2999 | 3149 |
| 90.001 | 91.000 | 2435 | 2635 | 2782 | 2982 | 2897 | 3097 | 3013 | 3213 |
| 91.001 | 92.000 | 2445 | 2645 | 2793 | 2993 | 2909 | 3109 | 3025 | 3225 |
| 92.001 | 93.000 | 2456 | 2656 | 2806 | 3006 | 2922 | 3122 | 3039 | 3239 |
| 93.001 | 94.000 | 2466 | 2666 | 2817 | 3017 | 2934 | 3134 | 3051 | 3251 |
| 94.001 | 95.000 | 2477 | 2677 | 2830 | 3030 | 2947 | 3147 | 3065 | 3265 |
| 95.001 | 96.000 | 2487 | 2687 | 2841 | 3041 | 2959 | 3159 | 3077 | 3277 |
| 96.001 | 97.000 | 2498 | 2698 | 2854 | 3054 | 2972 | 3172 | 3091 | 3291 |
| 97.001 | 98.000 | 2509 | 2709 | 2866 | 3066 | 2985 | 3185 | 3104 | 3304 |
| 98.001 | 99.000 | 2519 | 2719 | 2878 | 3078 | 2997 | 3197 | 3117 | 3317 |
| 99.001 | 100.000 | 2530 | 2730 | 2890 | 3090 | 3010 | 3210 | 3130 | 3330 |
| >100.000 e NO RID | | 2530 | 2730 | 2890 | 3090 | 3010 | 3210 | 3130 | 3330 |

1.2.3 Ulteriori riduzioni del contributo annuale

È applicato un beneficio aggiuntivo per gli **studenti fuori sede**, così calcolato:

$$[\text{€ } 2.530,00 - \text{Contributo annuale dovuto}] * 15\%.$$

Sono considerati "fuori sede" gli studenti residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscano.

È altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione del contributo annuale, come sopra

calcolato per la condizione di fuori sede, agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza **“altri membri iscritti all’Università di Pisa”** nell’anno accademico 2024/2025.

La sommatoria di tutte le riduzioni del contributo annuale previste dal presente regolamento, in nessun caso potrà eccedere l’importo di € 2.530,00 per gli studenti regolari, di € 3.130,00 per quelli non regolari e di € 3.330,00 per quelli inattivi.

In nessun caso le riduzioni suddette si applicano agli studenti che pagano una contribuzione forfettaria e agli studenti con redditi e/o patrimoni di cui al punto 1.2.4.

1.2.4 Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all’estero

L’importo massimo del contributo annuale per gli studenti di seguito indicati:

- stranieri non residenti in Italia
 - stranieri residenti o soggiornanti in Italia, ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013), aventi il nucleo familiare d’origine residente in paese diverso dall’Italia, con redditi percepiti e/o patrimoni detenuti all’estero
 - italiani residenti all’estero non iscritti all’AIRE,
- ammonta a € 2.530,00.

A tali studenti è attribuita d’ufficio una contribuzione forfettaria legata al paese di provenienza tramite l’applicazione di coefficienti fissi per gruppi di paesi (vedi Allegato 2) moltiplicati per l’importo massimo del contributo annuale di € 2.530,00. Tali paesi sono divisi in 4 fasce (low income, lower middle income, upper middle income, high income) sulla base della classificazione annuale della World Bank (<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>). I coefficienti applicati sono e 0.1, 0.2, 0.4 e 1.0, corrispondenti rispettivamente ai contributi forfettari di € 253,00, € 506,00, € 1.012,00 e € 2.530,00. La contribuzione forfettaria è applicata d’ufficio a coloro i quali alla data del 31/12/2024 risultano iscritti all’anno accademico corrente.

In alternativa, lo studente può chiedere, tramite il portale www.studenti.unipi.it, la determinazione della contribuzione sulla base dell’ISEEU Parificato, che può essere calcolato gratuitamente da uno dei CAF convenzionati con l’Ateneo o, per coloro che hanno presentato domanda di borsa, può essere acquisito dal DSU. Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono quelli previsti dal presente Regolamento (art. 2.2 e 3.1) per la richiesta del beneficio sulla base dell’ISEE, ad eccezione del fatto che l’attestazione ISEEU Parificato deve essere inviata anche per posta elettronica da parte dello studente, all’indirizzo serviziotasse@unipi.it.

In ogni caso, a tutti gli studenti con cittadinanza diversa da quella italiana e agli studenti italiani residenti all’estero non iscritti all’AIRE:

- non si applicano i contributi aggiuntivi per irregolarità e per inattività di cui al art. 1.2.2;
- non si applicano le riduzioni per “fuori sede” e per “altri membri del nucleo familiare scritti all’Università di Pisa” di cui al art. 1.2.3.

Qualora il titolo di accesso al corso di laurea o di laurea magistrale sia stato conseguito in un paese diverso dall’Italia, non si applica la riduzione per merito prevista all’art. 2.1.

La rateazione del contributo annuale è così determinata:

Studenti provenienti da paesi “low income” dell’Allegato 2

| Rateazione | Importo | Tassa regionale | Imposta di bollo (solo per immatricolati) | Scadenza |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| Prima rata | € 200,00 | € 140,00 | € 16,00 | 30 settembre 2024 |
| Seconda rata | € 53,00 | | | 28 febbraio 2025 |
| Totale | € 253,00 | € 140,00 | € 16,00 | |

Studenti provenienti da paesi “lower middle income” dell’Allegato 2

| Rateazione | Importo | Tassa regionale | Imposta di bollo (solo per immatricolati) | Scadenza |
|--------------|----------|-----------------|---|-------------------|
| Prima rata | € 200,00 | € 140,00 | € 16,00 | 30 settembre 2024 |
| Seconda rata | € 102,00 | | | 28 febbraio 2025 |
| Terza rata | € 102,00 | | | 15 aprile 2025 |
| Quarta rata | € 102,00 | | | 3 giugno 2025 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| Totale | € 506,00 | € 140,00 | € 16,00 | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--|

Studenti provenienti da paesi "upper middle income" dell'Allegato 2

| Rateazione | Importo | Tassa regionale | Imposta di bollo (solo per immatricolati) | Scadenza |
|---------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| Prima rata | € 200,00 | € 140,00 | € 16,00 | 30 settembre 2024 |
| Seconda rata | € 271,00 | | | 28 febbraio 2025 |
| Terza rata | € 271,00 | | | 15 aprile 2025 |
| Quarta rata | € 270,00 | | | 3 giugno 2025 |
| Totale | € 1.012,00 | € 140,00 | € 16,00 | |

Studenti provenienti da paesi "high income" dell'Allegato 2 (*)

| Rateazione | Importo | Tassa regionale | Imposta di bollo (solo per immatricolati) | Scadenza |
|---------------|-------------------|-----------------|---|-------------------|
| Prima rata | € 200,00 | € 140,00 | € 16,00 | 30 settembre 2024 |
| Seconda rata | € 777,00 | | | 28 febbraio 2025 |
| Terza rata | € 777,00 | | | 15 aprile 2025 |
| Quarta rata | € 776,00 | | | 3 giugno 2025 |
| Totale | € 2.530,00 | € 140,00 | € 16,00 | |

(*) questa rateazione si applica anche a coloro che sono tenuti al pagamento della contribuzione massima e a coloro che presentano l'ISEEU Parificato, se pur con importi ridotti

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, ai master, ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico, ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II livello, non beneficiano delle riduzioni previste dal presente articolo e sono tenuti al pagamento dei contributi annuali stabiliti nelle specifiche sezioni del Capitolo 3.

1.2.5 Riduzione contributo annuale per studenti in situazioni particolari–ISEE corrente per prestazioni universitarie

Qualora ne ricorrano le condizioni, lo studente può ottenere la riduzione della contribuzione calcolata sulla base dell'ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario corrente (ISEE corrente), dandone comunicazione all'indirizzo serviziotasse@unipi.it.

1.3 ESCLUSIONI DALLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Sono esclusi da qualsiasi tipo di riduzione gli studenti:

- iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- iscritti ai master (fatto salvo quanto previsto al cap. 3.3);
- iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- iscritti ai percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II livello;
- che beneficiano delle contribuzioni specifiche di cui all'art. 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4 e 1.1.3.6;
- che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio, ovvero si siano sottratti ai controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università.

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per condizione economico-patrimoniale, gli studenti che:

- non presentano la richiesta di riduzione della contribuzione;
- presentano la richiesta di riduzione della contribuzione, ma non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti agli articoli 2.2 e 3.1.

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per merito di cui all'art. 2.1, gli studenti:

- iscritti ai corsi di transizione;

- provenienti da altro ateneo, anche nel caso di iscrizione al primo anno;
- in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale;
- in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca;
- che hanno conseguito il titolo di accesso al corso in un paese diverso dall'Italia;
- che sono iscritti in regime di tempo parziale;
- che beneficiano della borsa di studio per merito di cui all'art. 1.1.3.5 del presente regolamento.

1.4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE

La richiesta di riduzione del contributo annuale può essere presentata, esclusivamente tramite il portale studente www.studenti.unipi.it, anche con il versamento di un'indennità di mora, entro i termini stabiliti agli articoli 2.2.1 e 3.1.

La validità della richiesta è subordinata alla regolarizzazione del rinnovo iscrizione entro i termini previsti agli articoli 2.2 e 3.1.

L'ammontare della contribuzione è calcolato, per le richieste di riduzione presentate:

- **entro il 31 ottobre 2024 ore 12,00:** sulla base dell'attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di riduzione ovvero, la cui dichiarazione sostitutiva unica sia stata sottoscritta entro il 31 ottobre 2024; la richiesta di riduzione, presentata in assenza di un'attestazione valida o di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta entro il 31 ottobre 2024, è annullata d'ufficio, fatta salva la facoltà dello studente di presentare successivamente una nuova richiesta di riduzione con l'addebito dell'indennità di mora eventualmente ricalcolata secondo quanto previsto agli articoli 2.2.1 e 3.1.1;
- **dal 1° novembre 2024 al 17 febbraio 2025 ore 12,00:** sulla base di un'attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di riduzione, ovvero, la cui dichiarazione sostitutiva unica sia stata sottoscritta entro la data di presentazione della richiesta di riduzione e con l'addebito dell'indennità di mora di cui al punto 2.2.1 e 3.1.

La richiesta di riduzione, in nessun caso, può essere presentata prima di aver almeno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE o di aver ottenuto l'attestazione stessa. La richiesta di riduzione, presentata in assenza dei suddetti requisiti è annullata d'ufficio e il contributo annuale è interamente dovuto.

In ogni caso, non è consentito sostituire l'attestazione ISEE, acquisita dall'INPS a seguito della presentazione della richiesta di riduzione, con quella relativa ai redditi e/o ai patrimoni dell'anno successivo. Eventuali modifiche alla situazione costituitasi, sono ammesse solo su istanza motivata da sottoporre alla valutazione del Dirigente della Direzione didattica, studenti e internazionalizzazione.

Gli studenti possono ritirare l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione, entro il 17 febbraio 2025, con la rinuncia ai benefici connessi, presentando apposita istanza.

Solo per gli specializzandi non medici dell'area sanitaria, immatricolati negli anni accademici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinuncia della richiesta di riduzione coincide con la data di scadenza di presentazione della richiesta di riduzione con indennità di mora.

In caso di **revoca della borsa di studio da parte del DSU**, anche con riferimento ad anni accademici pregressi o a carriere chiuse, lo studente è tenuto:

- nel caso di insufficienza di merito per anni di iscrizione successi al primo, al pagamento della contribuzione calcolata sulla base della richiesta di riduzione presentata per il relativo anno accademico. Nel caso in cui lo studente non abbia inviato la richiesta di riduzione della contribuzione nei modi e nei termini previsti agli articoli 1.4 e 3.1, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00. Se iscritto al primo anno di un corso di laurea o laurea magistrale è comunque esonerato dal pagamento della contribuzione.

- per mancanza dei necessari requisiti economico/patrimoniali, al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00, anche se ha inviato la richiesta di riduzione della contribuzione nei modi e nei termini previsti agli articoli 1.4 e 3.1.

Qualora la revoca sia stata disposta per significative incongruenze tra l'ISEE dichiarato e quello accertato dal DSU, l'ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell'ISEE e determinare la contribuzione sulla base di quest'ultimo.

L'Università si riserva la possibilità di acquisire autonomamente le attestazioni ISEE rilasciate dall'INPS o dal DSU ai propri iscritti (in quest'ultimo caso anche a coloro che detengono redditi e patrimoni all'estero) qualora siano risultati idonei/vincitori di borsa di studio al DSU. Per coloro che non sono risultati vincitori o idonei alla borsa di studio DSU, l'acquisizione dei dati è possibile solo nel caso in cui abbiano regolarmente presentato la richiesta di riduzione della contribuzione.

L'unico documento comprovante la trasmissione della richiesta di riduzione del contributo annuale tramite il portale www.studenti.unipi.it, è la ricevuta rilasciata al termine della procedura telematica di inserimento della stessa, in assenza della quale la richiesta si intende non presentata.

1.5 CONTEMPORANEA ISCRIZIONE A DUE CORSI DI STUDIO

Lo studente già iscritto ad un corso di studio presso l'Università di Pisa o altro ateneo può iscriversi ad un secondo corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 33/2022 e dai successivi DM 930/2022 e DM 933/2023. Le modalità e le scadenze per la doppia iscrizione sono disciplinate negli allegati "A" e "B" di "Procedure e termini".

1.5.1 Iscrizione a due corsi dell'Università di Pisa

Il contributo annuale è determinato separatamente per i due corsi in funzione del tipo di corso ed eventualmente del numero di anni di iscrizione, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

L'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo annuale per entrambe le iscrizioni può essere concesso in presenza dei requisiti e, se richiesto nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, per ciascuno dei due corsi di studio.

La tassa regionale, nei casi previsti dalla specifica normativa di riferimento della Regione Toscana, è comunque dovuta una sola volta per anno accademico. In caso di esonero dal versamento della medesima tassa per godimento della borsa DSU, l'esonero si applica anche alla seconda iscrizione fino al mantenimento della borsa stessa.

È consentita l'iscrizione al secondo corso, solo a condizione che lo studente sia in regola con le iscrizioni e con la posizione contributiva sul corso al quale risulta già iscritto.

Qualora la struttura didattica competente deliberi l'incompatibilità tra i due corsi di studio o, a seguito di accertamenti, emerga che lo studente si sia iscritto a due corsi di studio incompatibili tra loro alla luce della normativa vigente, in mancanza di una rinuncia formale agli studi per il corso di prima iscrizione, la segreteria studenti procede di ufficio alla chiusura per irregolarità amministrativa della carriera con la data di immatricolazione più recente e la prima rata, se pagata, viene rimborsata.

1.5.2 Iscrizione a un corso dell'UniPi e a un corso di altro ateneo della regione toscana

L'ammontare del contributo annuale per l'iscrizione ad un corso dell'Università di Pisa è determinato in relazione al tipo corso ed eventualmente al numero di anni d'iscrizione al corso, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, indipendentemente dal contributo dovuto per l'iscrizione ad altro corso presso altra istituzione.

L'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo annuale, può essere concesso in presenza dei requisiti e se richiesto nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

La tassa regionale, nei casi previsti dalla specifica normativa di riferimento della Regione Toscana, è dovuta una sola volta per anno accademico. In caso di esonero dal versamento della medesima tassa per godimento della borsa DSU, l'esonero si applica anche alla seconda iscrizione fino al mantenimento della borsa stessa.

Qualora la struttura didattica competente deliberi l'incompatibilità tra i due corsi di studio o, a seguito di accertamenti, emerga che lo studente si sia iscritto a due corsi di studio incompatibili tra loro alla luce della normativa vigente, in mancanza di una rinuncia formale agli studi per il corso di prima iscrizione presso altro ateneo della regione toscana, la segreteria studenti procede d'ufficio alla chiusura per irregolarità amministrativa della carriera presso l'Università di Pisa e la rata d'iscrizione, se pagata, è rimborsata allo studente.

1.5.3 Iscrizione a un corso dell'UniPI e a un corso di altra Istituzione/Ateneo di una regione diversa dalla Toscana

L'ammontare del contributo annuale per l'iscrizione ad un corso dell'Università di Pisa è determinato in relazione al tipo corso ed eventualmente al numero di anni d'iscrizione al corso, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, indipendentemente dal contributo dovuto per l'iscrizione ad altro corso presso altra istituzione.

La tassa regionale, nei casi previsti dalla specifica normativa di riferimento della Regione Toscana, è dovuta per l'iscrizione ad un corso offerto dall'Università di Pisa, indipendentemente dal fatto che sia stata versata analogo tassa ad altra Regione per l'iscrizione ad altro corso.

L'esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo annuale, può essere concesso in presenza dei requisiti e se richiesto nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento.

Qualora la struttura didattica competente deliberi l'incompatibilità tra i due corsi di studio o, a seguito di accertamenti, emerga che lo studente si sia iscritto a due corsi di studio incompatibili tra loro alla luce della normativa vigente, in mancanza di una rinuncia formale agli studi per il corso di prima iscrizione presso altro ateneo, la segreteria studenti procede d'ufficio alla chiusura per irregolarità amministrativa della carriera e la prima rata, se pagata, viene rimborsata allo studente.

1.5.4 Diritto allo studio

Lo studente con iscrizione contemporanea a due corsi di studio di cui ai punti 1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3 individua solo uno dei due come riferimento per accedere ai benefici previsti per il diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione, in una sola delle sedi amministrative qualora fossero diverse. Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Al fine della maggiorazione del 20% dell'importo della borsa, prevista dalla normativa per gli studenti iscritti contemporaneamente a due corsi, lo studente dovrà mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito.

1.6 CONTROLLI E SANZIONI

1.6.1 Controlli

In base a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l'Università di Pisa procederà ad effettuare i dovuti controlli sulle informazioni auto dichiarate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

1.6.2 Sanzioni pecuniarie

Nel caso di non veridicità dei dati dichiarati, l'ateneo, oltre a darne comunicazione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, ai fini degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, addebita allo studente interessato l'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.

Agli studenti che si sottopongono volontariamente all'accertamento, prima dell'estrazione del campione, sarà applicata, oltre all'eventuale integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L'importo dato dall'integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00.

Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.

Gli studenti che si sottrarranno all'accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell'integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione aumentata di € 1.500,00.

Il pagamento della contribuzione dovuta, compreso le sanzioni e gli oneri amministrativi addebitati a seguito di accertamento, deve essere effettuato prima della chiusura della carriera a qualsiasi titolo, indipendentemente dalla loro scadenza. Il mancato rispetto di quanto sopra, comporta il recupero coattivo del debito da parte dell'Ateneo.

1.6.3 Sanzioni amministrative

Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all'accertamento possono essere sospesi per un anno accademico.

I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

1.7 NORME GENERALI

Tutte le procedure del presente testo, laddove non espressamente specificato, sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva degli iscritti a tutti i corsi richiamati nel capitolo 1, 2 e 3, relativamente all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.

Il pagamento della contribuzione universitaria avviene attraverso il sistema **PagoPA**. Nella sezione "Tasse" dell'area riservata di ciascun studente del portale www.studenti.unipi.it, sono attive le procedure per il pagamento della contribuzione con PagoPA.

Qualora la data di perfezionamento del pagamento risulti successiva alla data di scadenza, al fine dell'eventuale esonero dall'applicazione della mora, è onere dello studente dimostrare di aver disposto il pagamento nel rispetto dei termini di scadenza.

L'Università di Pisa si riserva di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono applicate congiuntamente a quanto previsto da "Procedure e termini".

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale Informatico ed è consultabile sul sito dell'ateneo.

Capitolo 2 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

2.1 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER MERITO

2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

La riduzione per merito è riconosciuta d'ufficio agli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico che hanno conseguito un voto di maturità uguale o superiore a 95/100 o 57/60, nella misura massima di € 200,00.

2.1.2 Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico

La riduzione per merito è riconosciuta d'ufficio agli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico che hanno conseguito un voto di laurea di primo livello (anche diploma universitario) uguale o superiore a 108/110, nella misura massima di € 200,00.

La riduzione per merito di cui al punto 2.1.1 e 2.1.2 non si applica a coloro che hanno conseguito all'estero il titolo di accesso al corso.

2.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

2.2.1 Termini

La riduzione del contributo annuale per condizione economico-patrimoniale può essere ottenuta, a seguito di richiesta, dagli studenti che sono **regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2024/2025** (sia attraverso il pagamento della prima rata, che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU¹ entro i termini previsti dal relativo bando) **alla data del 31 dicembre**.

La richiesta deve essere inviata dallo studente esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta contraddistinta da un numero progressivo univoco e attestante il corretto invio della richiesta stessa. I termini per richiedere la riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

| <i>Tipo</i> | <i>Termine</i> | <i>Ulteriori adempimenti</i> |
|---|--|---|
| Richiesta di riduzione del contributo annuale | 31 ottobre 2024 ore 12,00 | Iscrizione entro il 31 dicembre 2024 |
| Richiesta di riduzione del contributo annuale oltre i termini | dal 1° novembre 2024 al 17 febbraio 2025 ore 12,00 | Iscrizione entro il 31 dicembre 2024 e indennità di mora di € 75,00 |

N.B. Non è ritenuta valida la richiesta di riduzione presentata in data antecedente a quella della sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso le sedi o i soggetti autorizzati

Lo studente che presenta la richiesta nel periodo 1° novembre 2024 – 17 febbraio 2025 è tenuto al pagamento di una indennità di mora di € 75,00, la cui applicazione è determinata sulla base della data della richiesta stessa, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica o di rilascio dell'attestazione ISEE.

L'indennità di mora deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di riduzione o entro il 17 febbraio 2025 se più favorevole per lo studente, o prima della chiusura della carriera se antecedente al 17 febbraio 2025. Nel caso in cui la richiesta di riduzione sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro il 17 febbraio 2025), lo studente è esentato dal pagamento della relativa indennità di mora.

2.2.2 Termini per situazioni particolari

Gli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2024/2025, possono presentare la richiesta di riduzione della contribuzione:

- fino al 31 dicembre 2024 ore 12,00
- entro 30 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale, se alla data del 1° dicembre 2024 non ne hanno ancora ricevuto comunicazione.

¹ L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dal pagamento del contributo annuale e della tassa regionale.

Possono presentare la richiesta di riduzione del contributo annuale, entro 30 giorni:

- dal perfezionamento dell'immatricolazione, gli studenti che si immatricolano ad un corso ad accesso programmato;
- dal termine del periodo d'interruzione temporanea degli studi coloro che hanno fruito dell'interruzione temporanea degli studi o dal termine della sospensione coloro che hanno fruito della sospensione di 180 giorni, così come disciplinato dall'art. 12 "Interruzione temporanea degli studi" di "Procedure e termini";
- dalla riattivazione della carriera, coloro che si trasferiscono ad altro ateneo, in caso di restituzione del foglio di congedo o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione;
- dalla comunicazione dell'avvenuta pre-immatricolazione o della ricezione del foglio di congedo, gli studenti che si trasferiscono da altro ateneo;
- dalla comunicazione dell'avvenuta pre-immatricolazione, gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito dopo il 30 settembre 2024, che consenta il riconoscimento di CFU per l'abbreviazione di carriera;
- dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero, gli studenti che si trovano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità.

Gli studenti cittadini di paesi non UE non soggiornanti richiedenti visto, possono presentare la richiesta di riduzione della contribuzione fino al 28 febbraio 2025.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

In deroga alle scadenze di cui al punto 2.2.1 e 2.2.2, a seguito di accoglimento di istanza da presentarsi al Dirigente della Direzione Didattica, studenti e internazionalizzazione, lo studente può, fino al 23 luglio 2025, regolarizzare l'iscrizione e/o ottenere la riduzione della posizione contributiva con l'addebito di un'ulteriore indennità di mora di € 150,00. Resta fermo l'addebito dell'indennità di mora di € 150,00 in caso di rinnovo dell'iscrizione in ritardo, di € 75,00 in caso di presentazione del RID in ritardo e dell'indennità di mora del 5% sulle rate successive alla prima, secondo quanto previste dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti.

2.2.3 Rateazione del contributo annuale

2.2.3.1 Importi e scadenze delle rate

La rateazione è così strutturata:

| Rata | Scadenza | Importo per studenti regolari | Importo per studenti non regolari | Importo per studenti non regolari e inattivi |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--|
| | | A | B | C |
| Prima | 30 settembre 2024 (*) | € 200 | € 200 | € 200 |
| Seconda | 28 febbraio 2025 | € 777 [1/3 (contributo omnicomprensivo max – € 200)] | € 977 [A + € 200] | € 1.177 [B + € 200] |
| Terza | 15 aprile 2025 | € 777 [1/3 (contributo omnicomprensivo max – € 200)] | € 977 [A + € 200] | € 977 |
| Quarta | 3 giugno 2025 | € 776 [1/3 (contributo omnicomprensivo max – € 200)] | € 976 [A + € 200] | € 976 |
| Totale | | € 2.530 | € 3.130 | € 3.330 |

(*) Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, solo in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive alla prima e la riduzione del contributo annuale è negativa e superiore a € 10,00, il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio allo studente. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza 28 febbraio 2025.

L'iscrizione agli anni successivi al primo si intende perfezionata con il pagamento della prima rata del contributo annuale o con la presentazione di un documento che esoneri lo studente, anche temporaneamente, dal pagamento della contribuzione.

I termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione sono dettagliati all'art. 6 "*Termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione*" di "*Procedure e termini*".

2.2.3.2 Termini per situazioni particolari

La scadenza della prima rata della contribuzione, per gli studenti che si immatricolano:

- ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero o ai corsi singoli di transizione, è posticipata al 31 dicembre 2024, senza possibilità di deroghe anche con indennità di mora. Se la delibera di ammissione al corso di laurea magistrale sugli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale è successiva al 1° dicembre 2024, il termine per l'immatricolazione è fissato a 30 giorni dalla data di effettiva comunicazione della delibera. L'eventuale rimborso della prima rata può essere riconosciuto nei casi previsti dall'art. 2.4 "*immatricolazione ai corsi di laurea magistrale*" di "*Procedure e termini*";
- ai corsi ad accesso programmato, è fissata dai rispettivi bandi di ammissione e/o dai relativi scorrimenti.

La scadenza della prima rata della contribuzione è fissata a 30 giorni:

- dalla comunicazione dell'avvenuta pre-immatricolazione o della ricezione del foglio di congedo, per gli studenti che si trasferiscono da altro ateneo;
- dalla comunicazione dell'avvenuta pre-immatricolazione, per gli studenti in possesso di titolo di studio conseguito dopo il 30 settembre 2024, che consenta il riconoscimento di CFU per l'abbreviazione di carriera;
- dal termine del periodo d'interruzione temporanea degli studi per gli studenti che hanno fruito dell'interruzione temporanea degli studi o dal termine della sospensione per coloro che hanno fruito della sospensione di 180 giorni, così come disciplinato dall'art. 12 "*Interruzione temporanea degli studi*" di "*Procedure e termini*";
- dalla riattivazione della carriera, per gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo, in caso di restituzione del foglio di congedo o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione;
- dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero, per gli studenti che si trovano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità, qualora il periodo di mobilità sia iniziato prima della scadenza ordinatoria prevista per l'iscrizione.

Per gli studenti cittadini di paesi non UE non soggiornanti richiedenti visto, la scadenza della prima rata è fissata al 28 febbraio 2025.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

Le scadenze di cui all'art. 2.2.2 e 2.2.3. possono essere posticipate in caso di ritardo nella definizione di procedure amministrative ordinarie o particolari, imputabile ad organi o uffici dell'Università di Pisa.

2.2.3.3 Indennità di mora per iscrizione e pagamento delle rate in ritardo

Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora pari a:

- € 50,00, dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024,
- € 100,00, dal 1° novembre 2024 al 2 dicembre 2024,
- € 150,00, dal 3° dicembre 2024 (e fino al 31 dicembre 2024 solo per gli immatricolati).

Le medesime indennità di mora si applicano agli studenti che:

- rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero e ai corsi ad accesso programmato dopo il 30 settembre 2024;
- riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi di cui all'art. 12 "*Interruzione temporanea degli studi*" di "*Procedure e termini*", oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa (primo mese € 50,00; secondo mese € 100,00; dal terzo mese in poi € 150,00).

A tutti gli studenti è applicata un'**indennità di mora pari al 5%** del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima (sono da pagare solo le more di importo

superiore a € 10,00).

La scadenza del pagamento dell'indennità di mora è fissata a 30 giorni dalla data di addebito della stessa.

Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d'iscrizione, mentre, gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo, solo da quelle relative all'anno di trasferimento. In entrambi i casi le more eventualmente già pagate non sono rimborsabili.

2.2.4 **Conseguimento titolo accademico**

L'anno accademico ai fini del conseguimento titolo si conclude il 28 febbraio e, pertanto, è possibile conseguire il titolo nell'anno accademico 2023/2024 fino al 28 febbraio 2025.

Lo studente che **consegue il titolo nell'anno accademico 2023/2024 entro 28 febbraio 2025** (ad eccezione di chi lo consegue alla laurea triennale e intende proseguire ad un corso di laurea magistrale nell'anno accademico 2024/2025) non è tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2024/2025. Qualora non sia certo di conseguire il titolo entro il 28 febbraio 2025, può presentare la **domanda di "attesa laurea"**, tramite il portale www.studenti.unipi.it, **entro il 28 febbraio 2025**. Al termine della procedura telematica, viene rilasciata una ricevuta, contraddistinta da un numero progressivo univoco, che costituisce l'unico documento attestante l'invio della dichiarazione.

In caso di non conseguimento del titolo entro il 28 febbraio 2025, la presentazione della domanda di "attesa laurea" consente allo studente di regolarizzare la propria posizione amministrativa con il pagamento della prima e della seconda rata e di presentare la richiesta di riduzione del contributo annuale, senza il pagamento di alcuna indennità mora, dal 1° marzo al 31 marzo 2025.

In caso di rinnovo iscrizione oltre il 31 marzo 2025 e/o della mancata presentazione della richiesta di riduzione, lo studente è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione prevista dal presente regolamento (compreso le indennità di mora per ritardato pagamento), fatta salva la possibilità di presentare, entro il 23 luglio 2025, l'istanza di cui al punto 2.2.2 al fine di ottenere la riduzione della contribuzione.

La manifestazione di volontà di conseguire il titolo senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente, non può essere presentata nuovamente per i successivi anni accademici. Chi **consegue il titolo dal 28 febbraio 2025** in poi è tenuto al pagamento delle rate scadute relative all'anno accademico 2024/2025 prima dell'inizio dell'appello di laurea.

È comunque tenuto ad iscriversi all'anno accademico 2024/2025, lo studente che consegue il titolo entro il 28 febbraio 2025:

- nel primo anno di abbreviazione di carriera,
- nel primo anno di iscrizione a un corso di laurea magistrale,
- nel caso in cui abbia effettuato un passaggio di corso nell'anno accademico 2024/2025.

È inoltre tenuto ad iscriversi all'anno accademico 2024/2025 lo studente che consegue il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2024 e presenta, in sede di domanda di laurea, istanza preventiva di ammissione a un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2025/2026. Qualora non presenti tale istanza contestualmente alla domanda di conseguimento titolo, per immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale dovrà attendere la riapertura dei termini previsti per l'immatricolazione per l'anno accademico 2025/2026. È inoltre escluso dalla possibilità di presentare la domanda preventiva di ammissione lo studente dell'Università di Pisa che, in relazione alla data di conseguimento titolo, avrebbe potuto immatricolarsi entro il 31 dicembre 2024

Lo studente che presenta **domanda di laurea in ritardo** rispetto ai termini previsti dall'art. 16 "Conseguimento del titolo accademico" di "Procedure e termini", è tenuto al pagamento di € 200,00 a titolo di indennità di mora.

2.2.5 **Validità del contributo annuale**

Lo studente:

- che viene **ammesso ad un corso di laurea magistrale** o ad un corso di transizione sotto condizione del superamento della verifica della personale preparazione, è tenuto al

pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data del superamento della verifica della preparazione individuale iniziale;

- che consegue il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2024, può presentare istanza preventiva di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2025/2026 ed è tenuto contestualmente a rinnovare l'iscrizione all'a.a.2024/2025, qualora venga ammesso ai corsi di transizione secondo quanto previsto dall'art. 2.4 "Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale" di "Procedure e termini", è tenuto al pagamento delle tasse calcolate per il corso triennale per l'anno accademico 2024/2025;
- che, a seguito dell'accertamento negativo del possesso dei requisiti curriculari e/o dell'adeguatezza della preparazione personale per l'ammissione ad un corso di laurea magistrale, non intenda iscriversi o non possa essere iscritto ad un corso di transizione, ha diritto a ricevere il rimborso della prima rata d'iscrizione, se già pagata, come previsto dall'art. 2.4 "Immatricolazione ai corsi di laurea magistrale" di "Procedure e termini";
- che **rinuncia agli studi** e che ha rinnovato l'iscrizione all'anno accademico 2024/2025:
 - con il pagamento della prima rata del contributo annuale, è tenuto al pagamento di tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia, relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 31 ottobre 2024, la prima rata di iscrizione all'anno accademico 2024/2025 non è dovuta e, pertanto, viene rimborsata;
 - con domanda di borsa DSU, ma non ne è risultato vincitore/idoneo, è tenuto al pagamento della prima rata d'iscrizione (anche se non è ancora scaduta) e di tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia, relativamente a tutti gli anni d'iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 31 ottobre 2024, la prima rata di iscrizione all'anno accademico 2024/2025 non è dovuta;
 - con domanda di borsa DSU e ne è risultato vincitore/idoneo, è esonerato dal pagamento della contribuzione per l'anno accademico 2024/2025 e deve essere in regola con la posizione contributiva relativa agli anni accademici d'iscrizione precedenti.

Lo studente che non ha rinnovato l'iscrizione nell'anno accademico 2024/2025 o precedenti, può rinunciare agli studi con riferimento all'ultimo anno accademico in cui si è iscritto, purché risulti in regola con la contribuzione dovuta fino a tale anno.

Per coloro che si sono immatricolati a partire dall'anno accademico 2021/2022 ad un corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, il **calcolo della regolarità della carriera**, ai fini della definizione dell'ammontare della contribuzione dovuta, è effettuato in base al numero di anni d'iscrizione a partire dall'anno accademico di prima immatricolazione all'Università di Pisa, tenendo conto anche di eventuali altre carriere dello stesso ciclo aperte a partire dall'a.a. 2021/2022 all'Università di Pisa e chiuse per rinuncia. Nel computo del numero degli anni d'iscrizione, non si tiene conto dell'anno relativo alla carriera aperta e chiusa per rinuncia entro il 31 ottobre del medesimo anno accademico, ovvero nel caso in cui non sia dovuto il contributo annuale.

- che si **trasferisce ad altro ateneo** è tenuto:
 - entro il **31 dicembre 2024**, al versamento di € 200,00 per oneri amministrativi. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al solo rimborso della tassa regionale;
 - dal **1° gennaio 2025**, al pagamento della prima rata d'iscrizione e delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta. Il trasferimento è accolto con disposizione dirigenziale, se giustificato da gravi e comprovati motivi.

Lo studente trasferendo verso altro ateneo, a cui viene riattivata d'ufficio la carriera presso l'Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di restituzione del foglio di congedo o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione, è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione, calcolata sulla base della richiesta di riduzione eventualmente presentata oltre a € 200,00 per oneri amministrativi, fatti salvi gli oneri amministrativi e le rate precedentemente pagati;

- che si **trasferisce da altro ateneo** è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che

non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo. Non è dovuta la tassa regionale solo nel caso in cui sia stata già versata per l'iscrizione a un altro ateneo toscano;

- che **interrompe temporaneamente gli studi** ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e secondo quanto previsto all'art. 12 "*Interruzione temporanea degli studi*" di "*Procedure e termini*", è esonerato dal pagamento del contributo annuale. Lo studente che nel 2024/2025 ha superato esami o ottenuto riconoscimento di crediti, qualora gli sia riconosciuto un periodo di **sospensione** della carriera di 180 giorni per paternità/maternità e puerperio o gravi motivi personali e familiari tali da creare pregiudizio allo studio, è esonerato dal pagamento delle rate della contribuzione scadenti nel periodo di sospensione;
- che intende **ricongiungere** la propria carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici in cui non sia stato iscritto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 "*Ricongiunzione della carriera*" e 14 "*Riconoscimento crediti*" di "*Procedure e termini*", ai sensi dell'art.8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 è esonerato totalmente dal pagamento del contributo annuale. Per tale periodo è tenuto al pagamento di un onere fisso di € 100,00 per ogni anno accademico d'interruzione, fino ad un massimo di € 1.100,00. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della ricongiunzione, sono computati anche eventuali anni per i quali è stata ottenuta l'interruzione temporanea degli studi. Gli studenti detenuti sono esonerati dal pagamento di tali oneri;

Se lo studente non ha compiuto atti di carriera per il solo anno accademico 2023/2024, è tenuto al pagamento della prima rata dell'anno accademico 2023/2024 oltre all'indennità di mora di € 150,00 per ritardato rinnovo dell'iscrizione.

In ogni caso, lo studente è inoltre tenuto ad essere in regola con la posizione contributiva degli anni di iscrizioni precedenti a quelli che intende ricongiungere e di quelli per cui intende compiere atti di carriera;

- che ottiene il **riconoscimento di CFU** per esami sostenuti in precedenti carriere concluse per decadenza o rinuncia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 "*Riconoscimento crediti*" di "*Procedure e termini*", è tenuto al pagamento di:
 - € 500,00, in caso di accettazione della delibera del competente organo accademico per il riconoscimento dei crediti conseguiti in carriere svolte in altre università italiane e straniere;
 - la contribuzione e gli oneri amministrativi previsti per chi intende ricongiungere la propria carriera, se svolta a Pisa, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici in cui non abbia compiuto atti di carriera. Eventuali anni accademici nei quali lo studente è stato iscritto ai corsi singoli di cui all'art. 2.3 di "*Procedure e termini*" sono computati ai fini del calcolo della contribuzione dovuta;
 - un onere amministrativo pari a € 490,00, nel caso in cui abbia rinunciato alla propria carriera (solo se svolta a Pisa) entro il 31 ottobre 2023 e voglia immatricolarsi all'anno accademico 2024/2025 con riconoscimento dei CFU acquisiti nella carriera precedente. Gli studenti detenuti sono esonerati dal pagamento degli oneri amministrativi per il riconoscimento crediti.
- che intende richiedere il **riconoscimento dell'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero**, è tenuto al pagamento di € 300,00 a titolo di oneri amministrativi, anche ai fini del rilascio del relativo decreto. Il pagamento di tali oneri deve essere effettuato solo prima dell'invio di tutta la documentazione necessaria per l'avvio ufficiale della procedura, poiché l'eventuale successiva rinuncia alla domanda ovvero l'esito negativo del riconoscimento non danno titolo a richiederne il rimborso;
- che risulta vincitore di concorso disposto da apposito Decreto Rettorale per l'**ammissione ad anni successivi al primo di corsi ad accesso programmato** e che deve effettuare un trasferimento in ingresso o una immatricolazione per abbreviazione di carriera, è tenuto all'accettazione del posto e al perfezionamento dell'immatricolazione entro le scadenze indicate negli atti di approvazione della graduatoria o dei successivi scorrimenti, pagando la

prima rata d'iscrizione e le rate successive alla prima non ancora scadute al momento dell'approvazione atti della relativa selezione, senza l'addebito di alcuna indennità di mora. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui lo studente provenga da un ateneo straniero;

- che ha **concorso alla borsa di studio DSU e non ha ottenuto tale beneficio**, è tenuto al pagamento della prima rata d'iscrizione entro il 28 febbraio 2025, oltre alle rate successive alla prima di cui all'articolo 2.2.3, eventualmente ricalcolate sulla base della richiesta di riduzione presentata, entro le rispettive scadenze.

Qualora lo stesso si trasferisca ad altro ateneo o rinunci agli studi in una data antecedente alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, è tenuto al pagamento:

- di € 200,00, a titolo di oneri amministrativi, se si trasferisce ad altro ateneo entro il 31 dicembre 2024. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al rimborso della tassa regionale;
- della prima rata d'iscrizione, in caso di rinuncia dopo il 31 ottobre 2024 (prima di tale data, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione).

Nel caso di conseguimento titolo nell'anno accademico 2023/2024 entro il 28 febbraio 2025, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione anche se non è risultato vincitore/idoneo della borsa DSU o se non è stata ancora pubblicata la graduatoria definitiva da parte del DSU;

- che **negli anni accademici precedenti al 2020/2021 si è iscritto senza completare il pagamento della contribuzione** addebitata, qualora intenda compiere atti di carriera (rinuncia agli studi, trasferimento ad altro ateneo, ricongiunzione della carriera dopo un periodo d'interruzione, richiesta di certificazioni) o incorra nella decadenza, è tenuto a versare:
 - per gli anni accademici antecedenti al 2020/2021 in cui non ha sostenuto esami, un importo forfettario di € 200,00 oltre alla prima rata d'iscrizione per l'anno accademico di riferimento se ha presentato domanda di borsa DSU e non l'ha ottenuta;
 - per gli anni accademici antecedenti al 2020/2021 in cui ha sostenuto esami, la contribuzione addebitata e non pagata per l'anno accademico di riferimento;
- che non è in regola con la posizione contributiva relativa all'anno accademico corrente e/o ad anni accademici precedenti, può chiedere la dilazione del debito, sottoponendo all'approvazione del Dirigente della Direzione "Didattica, Studenti e Internazionalizzazione" un "**Piano di rientro**", ferma restando l'applicazione delle indennità di mora per ritardato pagamento come previsto dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti dell'anno di riferimento.

Le somme dovute, così come addebitate annualmente allo studente, non possono essere ulteriormente rateizzate e la loro scadenza può essere posticipata al massimo entro i 12 mesi dall'approvazione del piano e, comunque, il pagamento delle stesse deve essere effettuato prima della chiusura della carriera a qualsiasi titolo. Il mancato rispetto delle scadenze concordate comporta il recupero coattivo del debito da parte dell'Ateneo.

Il Dirigente può valutare una deroga a quanto sopra stabilito con riferimento alla rateizzazione e al posticipo delle somme dovute dallo studente sottoposto all'accertamento di cui all'art. 1.6, in relazione all'entità delle stesse. In ogni caso, il pagamento di tutte le spettanze dovute per tutti gli anni d'iscrizione, compreso oneri amministrativi e sanzioni, deve essere effettuato prima della chiusura della carriera a qualsiasi titolo.

2.3 STUDENTE A TEMPO PARZIALE

2.3.1 Condizioni di ammissibilità

Gli studenti dell'Università di Pisa, iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale da un numero di anni uguale o inferiore alla durata normale del corso, possono optare per un regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso stesso.

Lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto per un biennio e l'eventuale rinnovo per

gli anni accademici successivi, è riconosciuto a domanda dell'interessato e sulla base della regolamentazione vigente all'atto della richiesta. Lo status di studente a tempo parziale è mantenuto in continuità anche in caso di passaggio ad altro corso di studio.

L'iscrizione a tempo parziale comporta per lo studente l'impegno ad acquisire non più di 36 CFU per il primo anno accademico del biennio e, comunque, fino ad un totale di 60 CFU in due anni accademici.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2022/2023, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 29 febbraio 2024, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2025.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2023/2024, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2025, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2026.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2024/2025, la data di riferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 2 marzo 2026, per quello dei 60 CFU è il 1° marzo 2027.

2.3.2 Come e quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata da tutti gli studenti dell'Università di Pisa, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2024, collegandosi all'area riservata del portale <https://tempoparziale.adm.unipi.it/> mediante le credenziali utilizzate per accedere al portale Alice.

Non possono presentare domanda gli studenti iscritti:

- da un numero di anni superiore alla durata normale del corso;
- ad un corso di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
- a corsi singoli di transizione;
- a master, dottorati, scuole di specializzazione;
- soggetti a sanzioni disciplinari.

La procedura on line prevede l'upload di idonea documentazione giustificativa da parte degli studenti che:

- svolgano attività lavorativa, riferita ad un contratto in essere alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- svolgano servizio civile volontario;
- siano impegnati nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti, (con certificazione d'invalidità rilasciata dagli uffici competenti);
- abbiano problemi personali di salute o di invalidità (certificati da strutture sanitarie pubbliche);
- si trovino in stato di gravidanza o maternità/paternità relativa a figli fino all'età di 8 anni;
- svolgano attività sportive di alto livello, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto dal MUR, CONI, CRUI, CIP, CUS e ANDISU o abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di studente-atleta dell'Università di Pisa, ai sensi della delibera del Senato Accademico n. 147 del 13 giugno 2023;
- siano iscritti a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciuti dal MUR;
- svolgano attività di tirocinio non curriculare, con riferimento ad una convenzione di tirocinio in essere alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Eventuali altre motivazioni non previste nel suddetto elenco saranno valutate dal Dirigente della Direzione Didattica, Studenti e Internazionalizzazione o suo delegato.

L'Università di Pisa procede ai controlli di veridicità delle autocertificazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, l'interessato decadrà dallo status di studente a tempo parziale, con l'obbligo del pagamento dell'intera contribuzione e della penale prevista al successivo comma 2.3.6 e sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

2.3.3 Ammissione

L'elenco di coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di studente a tempo parziale viene pubblicato sul portale <https://tempoparziale.adm.unipi.it/>.

2.3.4 Incompatibilità

Rappresentano situazioni di incompatibilità con lo status di studente a tempo parziale:

- titolarità di una collaborazione part time con l'ateneo e/o di assegni finalizzati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (Legge 170/2003);
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus);
- risultare vincitori (o essere dichiarati idonei) della borsa di studio DSU.

2.3.5 Contribuzione dovuta

Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento della tassa regionale e del 60% del contributo annuale di cui al art. 1.2, calcolato in relazione alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare. Le indennità di mora, gli oneri amministrativi e quant'altro previsto dal presente Regolamento, se dovuti, sono applicati nella misura del 100%.

Per ottenere l'applicazione della contribuzione in relazione alla fascia ISEE, lo studente è tenuto a presentare la richiesta di riduzione del contributo annuale nei modi e nei termini previsti all'art. 2.2, per ciascun anno del biennio. L'indennità di mora per la presentazione in ritardo della richiesta di riduzione del contributo annuale di cui all'art. 2.2.1, è dovuta per intero.

Lo studente che intenda richiedere l'iscrizione a tempo parziale è comunque tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2024/2025.

La riduzione del contributo onnicomprensivo sarà applicata alle rate successive alla prima. Qualora l'importo calcolato sia inferiore a quello pagato a titolo di prima rata, l'Università provvederà ad effettuare d'ufficio il rimborso della differenza.

Lo studente che opta per il tempo parziale non può beneficiare delle riduzioni di cui agli articoli 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.6, 1.1.3 e 2.1.

2.3.6 Perdita dello status di studente a tempo parziale

Lo studente a tempo parziale passa automaticamente al tempo pieno ed è tenuto a corrispondere la differenza della contribuzione e € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa, al verificarsi dei seguenti casi:

- mancato rispetto dei limiti massimi di CFU da acquisire;
- rinuncia volontaria allo status di studente a tempo parziale;
- rinuncia agli studi o decadenza prima della scadenza dell'ultima rata del secondo anno del biennio;
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus);
- conseguimento del titolo entro il primo anno accademico del biennio per il quale è stato riconosciuto lo status di studente a tempo parziale.

2.4 DECADENZA

Nelle more della conclusione dell'iter procedurale per l'approvazione delle modifiche al Regolamento didattico di ateneo, è confermata, anche per l'anno accademico 2024/2025, la sospensione dell'istituto della decadenza di cui all'art. 30 del Regolamento didattico di ateneo e, conseguentemente dei suoi effetti connessi alla contribuzione universitaria.

Capitolo 3 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA

3.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

3.1.1 Riduzione del contributo annuale

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa a coloro che sono regolarmente iscritti (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU o di altro documento che comprovi l'esonero anche temporaneo dalla contribuzione) alla data del 31 dicembre 2024, alle ore 12,00. Per gli immatricolati si applicano i termini e le modalità previste dai bandi di concorso.

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione.

La richiesta di riduzione deve essere inviata esclusivamente via web attraverso l'area riservata del portale studenti. www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, attestante il corretto invio della richiesta stessa.

Non è ritenuta valida la richiesta di riduzione presentata in data antecedente a quella della sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE presso la sede o i soggetti autorizzati.

I termini per richiedere la riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

| <i>Tipo</i> | <i>Scadenza richiesta riduzione</i> | <i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i> |
|--|---|---|
| Richiesta di riduzione della contribuzione | 31 dicembre 2024 ore 12,00 | Iscrizione entro il 31 dicembre 2024 |
| Richiesta di riduzione della contribuzione oltre i termini | dal 1° gennaio 2025 al 17 marzo 2025 ore 12,00 | Iscrizione entro il 31 dicembre 2024 e indennità di mora di € 75,00 |

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione

Per gli specializzandi **“non medici” iscritti** ad anni accademici precedenti non ancora conclusi **alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria**, di cui alla tabella sotto riportata, i termini per la richiesta di riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

| Anno immatricolazione Scuola | Scadenza richiesta riduzione | Scadenza richiesta riduzione oltre i termini | Ulteriori adempimenti scadenze |
|---|---|---|---|
| (ex-A20) immatricolati nell'anno accademico 2020/2021 a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica | 31/12/2024 | 17/03/2025 | Iscrizione entro il 31/12/2024 (*) e indennità di mora di € 75,00 entro il 17/03/2025 |
| (ex-A21) immatricolati nell'anno accademico 2021/2022 a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica | 31/12/2024 | 17/03/2025 | Iscrizione entro il 31/12/2024 (*) e indennità di mora di € 75,00 entro il 17/03/2025 |
| ex-A22) immatricolati nell'anno accademico 2022/2023 a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica | 31/12/2024 | 17/03/2025 | Iscrizione entro il 31/12/2024 (*) e indennità di mora di € 75,00 entro il 17/03/2025 |
| (ex-A23) immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica | Vedi istruzioni per l'immatricolazione pubblicate dopo i concorsi di ammissione | | |
| (*) l'iscrizione dopo il 2/12/2024, comporta l'applicazione dell'indennità di mora per rinnovo iscrizione in ritardo | | | |

In deroga alle scadenze di cui al presente art. 3.1.1, a seguito di accoglimento di istanza da presentarsi al Dirigente della Direzione Didattica, studenti e internazionalizzazione, lo studente può, fino al 23 luglio 2025, regolarizzare l'iscrizione e/o ottenere la riduzione della posizione contributiva con l'addebito di un'ulteriore indennità di mora di € 150,00.

Resta fermo l'addebito dell'indennità di mora di € 150,00 in caso di rinnovo dell'iscrizione in ritardo, di € 75,00 in caso di presentazione del RID in ritardo e dell'indennità di mora del 5% sulle rate successive alla prima, secondo quanto previste dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti. Lo studente che presenta la richiesta nel periodo 1° gennaio 2025 – 17 marzo 2025 è tenuto al pagamento di una indennità di mora di € 75,00, la cui applicazione è determinata sulla base della data della richiesta stessa, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica o di rilascio dell'attestazione ISEE.

L'indennità di mora deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di riduzione o entro il 17 marzo 2025 se più favorevole per lo studente, o prima della chiusura della carriera se antecedente al 17 marzo 2025. Nel caso in cui la richiesta di riduzione sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro il 17 marzo 2025), lo studente è esentato dal pagamento della relativa indennità di mora.

3.1.2 Rateazione

La contribuzione dovuta per l'iscrizione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2024/2025, fatta eccezione per i medici che si iscriveranno alle scuole di specializzazione di area sanitaria riservate ai medici e per quelle ad accesso misto medici/non medici, ammonta a € 2.530,00 ed è così strutturata:

| Rata | Importo | Scadenza |
|-------------|----------------|-----------------|
| Prima | € 200,00 | 2 dicembre 2024 |
| Seconda | € 777,00 | 17 marzo 2025 |
| Terza | € 777,00 | 15 maggio 2025 |
| Quarta | € 776,00 | 15 luglio 2025 |

| | |
|--------|------------|
| TOTALE | € 2.530,00 |
|--------|------------|

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00

L'iscrizione agli anni successivi al primo si intende perfezionata con il pagamento della prima rata del contributo annuale o con la presentazione di un documento che comprovi l'eventuale esonero, anche temporaneo, dal pagamento della contribuzione ed è condizionata al superamento dell'esame di profitto dell'anno di corso precedente quello di iscrizione.

Gli specializzandi che rinnovano l'iscrizione oltre la data di scadenza della prima rata, come sopra riportato, sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora pari a:

- € 50,00, dal 3 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024
- € 100,00, dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025
- € 150,00, dal 1° febbraio 2025.

L'adeguamento all'indice FOI della contribuzione dovuta dai **medici** che si iscriveranno nell'anno accademico 2024/2025 **alle scuole di specializzazione di area sanitaria ivi comprese le scuole a accesso misto medici/non medici**, sarà oggetto di successiva valutazione da parte degli organi accademici. Pertanto, la contribuzione per l'iscrizione all'anno accademico 2023/2024 (immatricolati a partire dall'anno accademico 2019/2020) resta confermata, così come definita nel Regolamento sulla contribuzione degli studenti per l'anno accademico **2023/2024**, di importo pari a € 1.802,00:

| Rata | Importo | Scadenza | Note |
|---------|------------|------------|---|
| Prima | € 200,00 | 2/12/2024 | Le scadenze dell'immatricolazione all'a.a. 2023/2024 e delle rate successive alla prima rate potranno essere rimodulate in relazione ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione 2023/2024 |
| Seconda | € 534,00 | 17/03/2025 | |
| Terza | € 534,00 | 15/05/2025 | |
| Quarta | € 534,00 | 15/07/2025 | |
| TOTALE | € 1.802,00 | | |

In caso di immatricolazione, alla prima rata deve essere aggiuntal'imposta di bollo da € 16,00. Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005 sono esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00

Gli importi e le scadenze delle rate della contribuzione dovuta dagli specializzandi **"non medici"** che si iscrivono all'anno accademico **2023/2024** alle **scuole di specializzazione dell'area sanitaria a doppio accesso medici/non medici** sono riepilogate nella tabella sottostante.

| Anno immatricolazione Scuola | Anno iscrizione | Scadenze e importi rate scuole di specializzazione Area sanitaria – "NON MEDICI" | | | |
|--|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | I^a rata | II^a rata | III^a rata | IV^a rata |
| 2020/2021 (ex-A20) ■ Farmacologia e Tossicologia Clinica ■ Microbiologia e Virologia ■ Patologia clinica e Biochimica clinica ■ Statistica Sanitaria e Biometrica | 2023/2024 | 2/12/2024 € 200,00 | 17/03/2025 € 733,00 | 15/05/2025 € 733,00 | 15/07/2025 € 733,00 |
| 2021/2022 (ex-A21) ■ Farmacologia e Tossicologia Clinica ■ Microbiologia e Virologia ■ Patologia clinica e Biochimica clinica ■ Statistica Sanitaria e Biometrica | 2023/2024 | 2/12/2024 € 200,00 | 17/03/2025 € 733,00 | 15/05/2025 € 733,00 | 15/07/2025 € 734,00 |
| 2022/2023 (ex-A22) ■ Farmacologia e Tossicologia Clinica ■ Microbiologia e Virologia ■ Patologia clinica e Biochimica clinica ■ Statistica Sanitaria e Biometrica | 2023/2024 | 2/12/2024 € 200,00 | 17/03/2025 € 733,00 | 15/05/2025 € 733,00 | 15/07/2025 € 734,00 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2023/2024 (ex-A23) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia Clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biometrica | 2023/2024 | La scadenza sarà definita in base ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione a.a. 2023/2024 | 17/03/2025 € 733,00 | 15/05/2025 € 733,00 | 15/07/2025 € 734,00 |
|---|-----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00

Gli specializzandi di area sanitaria, che rinnovano l'iscrizione oltre la data di scadenza della prima rata, come sopra riportato, sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora di € 50,00, € 100,00 e € 150,00, rispettivamente per il primo, il secondo e a partire dal terzo mese di ritardo.

La mora per ritardata iscrizione è estesa anche a coloro che riattivano la carriera a seguito di sospensione della carriera, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

Ad esclusione degli studenti che rinunciano agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo. La scadenza del pagamento dell'indennità di mora è fissata a 30 giorni dalla data di addebito della stessa.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione del contributo annuale è negativa e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione.

Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione:

- entro la scadenza della seconda rata;
- entro la data di chiusura della carriera all'Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo, formalizzate prima della scadenza della seconda rata. Tale pagamento non è dovuto se non è ancora noto l'esito della domanda e se non sono ancora iniziate le attività didattiche del corso.

3.2 PROCEDURE DI CARRIERA PER SPECIALIZZANDI

3.2.1 Sospensione

Gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione della carriera, secondo quanto previsto nella Sez. I art. 5 "Sospensione della carriera" di "Procedure e termini", sono:

- esonerati dal pagamento dell'intero contributo annuale dovuto, nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell'anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell'interruzione della formazione, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta;
- tenuti al pagamento dell'intero contributo annuale dovuto alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi.

L'anno accademico di sospensione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale della sospensione stessa.

Lo studente che ha fruito della sospensione può rinnovare l'iscrizione ed eventualmente presentare richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sospensione, anche in deroga ai termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione studentesca, senza alcuna indennità di mora.

3.2.2 Rinuncia agli studi o decadenza dagli studi

Lo studente rinunciatario o decaduto è tenuto al pagamento delle rate scadute ed è esonerato dal pagamento delle more eventualmente maturate e non pagate negli anni accademici d'iscrizione.

Se già iscritto all'anno accademico 2024/2025 e presenta la richiesta di rinuncia entro il 28 febbraio 2025 (per gli specializzandi dell'area sanitaria entro i tre mesi successivi alla scadenza prevista per il rinnovo iscrizione), è tenuto al pagamento della somma corrispondente alla tassa d'iscrizione, a titolo di oneri amministrativi.

3.2.3 Trasferimento da altro ateneo

Coloro che intendono trasferirsi da una scuola di specializzazione di un altro ateneo presso la medesima scuola dell'Università di Pisa, sono tenuti al pagamento della prima rata della contribuzione all'atto dell'iscrizione, con le modalità e i termini comunicati loro da quest'ultima. Sono altresì dovute le rate successive alla prima, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3.1.1 e 3.1.2

in relazione al corso d'iscrizione.

3.2.4 Trasferimento ad altro ateneo

Coloro che intendono trasferirsi dall'Università di Pisa a un'altra università, devono essere in regola con la posizione contributiva relativa a tutti gli anni d'iscrizione.

3.2.5 Esame finale scuole di specializzazione

Gli specializzandi che sostengono l'esame di diploma prima della scadenza di tutte le rate dell'ultimo anno di durata legale del corso, sono comunque tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno accademico stesso, nei termini resi noti nell'avviso di indizione o nella definizione dell'appello dell'esame medesimo.

Per sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve presentare la domanda di conseguimento titolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura on line.

La domanda potrà essere presentata in ritardo presso l'Unità Scuole di Specializzazione, con modulo cartaceo, e, comunque, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, con il pagamento di un'indennità di mora di € 200,00. La scadenza è improrogabile e non ammette eccezioni.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma in un appello successivo al primo è tenuto a rinnovare l'iscrizione e a pagare le rate scadute della contribuzione relative all'anno accademico nel quale sostiene l'esame.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma nel primo appello utile fissato dalla scuola di specializzazione è esonerato dal pagamento della prima rata della contribuzione dell'anno accademico successivo, anche nel caso in cui sia già scaduto il termine stabilito per il rinnovo dell'iscrizione.

3.3 MASTER UNIVERSITARI

3.3.1 Contributo annuale

La contribuzione degli allievi ordinari per la frequenza di un master viene definita dal Dipartimento o dal Centro che propone il corso, entro un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.

La contribuzione relativa ai master viene corrisposta al massimo in 4 rate, di cui la prima è corrispondente al 40% della contribuzione totale, oltre a € 30,00 a titolo di oneri amministrativi rimborsabili solo in caso di non attivazione del corso. Le scadenze successive alla prima sono individuate, in sede di proposta del master, fra le seguenti date: 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 15 gennaio, 15 febbraio, 15 aprile e 15 giugno.

Lo studente che non provveda al pagamento della prima rata, entro il termine perentorio indicato nel bando, decade dal diritto all'ammissione al master e in caso di selezione si procede allo scorrimento della graduatoria.

In caso di mancato versamento di una o più rate di contribuzione successive alla prima entro i termini previsti dal bando, è applicata un'indennità di mora di € 70,00 su ogni rata scaduta.

L'allievo non in regola con il pagamento delle rate della contribuzione e delle relative indennità di mora non è ammesso a sostenere l'esame finale.

3.3.2 Rinuncia al master

In caso di rinuncia al master da parte di allievi immatricolati (che hanno pertanto già pagato la prima rata), gli effetti sulla contribuzione sono i seguenti:

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Rinuncia prima dell'inizio del master | viene rimborsata la sola contribuzione relativa alla prima rata versata (l'imposta di bollo e gli oneri amministrativi restano dovuti) | |
| Rinuncia dopo l'inizio del master | Con lezioni non frequentate | non viene rimborsata la prima rata ma non sono dovute ulteriori rate |
| | Con lezioni frequentate | non viene rimborsata la prima rata ma sono dovute le ulteriori rate già scadute alla data di presentazione della domanda di rinuncia |

3.3.3 Sospensione

In caso di sospensione dal master, le rate già versate non possono essere rimborsate e potranno essere conguagliate solo in caso di iscrizione in soprannumero nell'edizione immediatamente

successiva dello stesso master.

La contribuzione già versata dallo studente iscritto può essere conguagliata solo in caso di riattivazione della carriera con iscrizione in sovrannumero nella prima edizione del master attivata successivamente all'edizione nella quale è stata effettuata la sospensione. In caso di riattivazione della carriera in edizioni successive alla prima utile, è ammissibile l'iscrizione in sovrannumero ma non il conguaglio della contribuzione che dovrà pertanto essere nuovamente versata.

Se durante la sospensione l'allievo rinuncia al master non viene restituito quanto versato.

3.3.4 Decadenza

In caso di decadenza dal master lo studente decaduto è comunque tenuto al pagamento della contribuzione dovuta compreso le eventuali indennità di mora maturate e pertanto non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto pagato.

3.3.5 Esoneri o rimborsi per assegnazione agevolazioni o contributi di merito

Le agevolazioni e i contributi di merito, sotto forma di esoneri o rimborsi, devono coincidere con l'importo di una o più rate della contribuzione e non possono riferirsi a frazioni di rata.

Le agevolazioni e i contributi di merito sono compatibili purché si riferiscano a rate diverse di contribuzione. Nel caso in cui le agevolazioni e i contributi di merito si riferiscano alle stesse rate, l'iscritto, per ciascuna di esse, dovrà optare per un solo beneficio. Nel caso in cui la contribuzione sia pagata interamente o parzialmente (una o più rate) da un ente esterno, l'iscritto non potrà concorrere all'assegnazione di agevolazioni o contributi di merito riferiti alla parte già pagata.

3.3.6 Altri esoneri

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% che certifichino la loro condizione al momento dell'iscrizione al master, sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo.

Tutti gli altri esoneri parziali/totali e le contribuzioni forfettarie specifiche, previsti nel presente Regolamento, non si applicano agli iscritti ai master.

3.4 FORMAZIONE INSEGNANTI

3.4.1 Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno degli alunni con disabilità anno accademico 2023/2024

Il contributo per l'iscrizione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno è di € 2.500,00, oltre all'imposta di bollo di € 16,00, da versare in due rate di pari importo. Non sono previste riduzioni.

La prima rata deve essere pagata al momento dell'immatricolazione (insieme all'imposta di bollo), la seconda rata deve essere pagata entro il termine stabilito nei decreti rettorali di approvazione delle graduatorie dei concorsi di ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno riferiti ai quattro ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, Secondaria di II grado). In caso di mancato pagamento della seconda rata entro il termine stabilito, è applicata un'indennità di mora pari al 5% dell'importo della rata stessa.

Sono esonerate dal pagamento dell'iscrizione ai corsi le persone con disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

3.4.2 Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di I e II grado

La contribuzione per l'iscrizione al percorso da 60 CFU (di cui all'Allegato 1 al DPCM del 4 agosto 2023) ammonta a € 1.900,00, da pagare in due rate di pari importo di € 950,00 (oltre l'imposta di bollo di € 16,00).

Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea e per coloro che sono in possesso della Certificazione dei 24 CFU (art.5 del DM n.616/2017) la contribuzione è ridotta a € 1.500,00, da pagare in due rate di pari importo di € 750,00 (oltre all'imposta di bollo di € 16,00).

La contribuzione per l'iscrizione al percorso da 30 CFU (di cui all'Allegato 2 al DPCM del 4 agosto 2023) ammonta a € 1.500,00, da pagare in due rate di pari importo di € 750,00 (oltre l'imposta di bollo di € 16,00).

La contribuzione per l'iscrizione al percorso da 30 CFU (di cui all'Allegato 3 al DPCM del 4 agosto 2023) ammonta a € 1.900,00, da pagare in due rate di pari importo di € 950,00 (oltre l'imposta di bollo di € 16,00).

La prima rata deve essere pagata al momento dell'iscrizione e la seconda entro la data prevista con decreto rettorale di approvazione delle graduatorie dei concorsi di ammissione ai percorsi.

La contribuzione di tutti i percorsi non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione

economica.

Il costo per sostenere l'esame finale dei percorsi (prevista dal DPCM del 4 agosto 2023, art. 12, comma 3) è di € 150,00, da pagare prima del sostenimento dell'esame entro il termine stabilito con decreto rettorale.

Sono esonerate dal pagamento dell'iscrizione ai corsi e all'esame finale le persone con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, o con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'art.3 comma 1, della legge n.104 del 5 febbraio 1992.

3.5 CORSI DI DOTTORATO

3.5.1 Iscrizione

L'iscrizione al corso si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale di € 140,00, oltre al pagamento dell'imposta di bollo per l'immatricolazione. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, in ogni caso, sono esonerati dal pagamento del contributo annuale.

3.5.2 Proroga retribuita

Il dottorando con borsa, al quale è stata concessa dal Collegio dei docenti una proroga fino a 12 mesi della durata del corso ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca, è tenuto a rinnovare l'iscrizione per un ulteriore anno.

3.5.3 Esame finale

Il dottorando che intende sostenere l'esame finale è tenuto a presentare, tramite procedura telematica, apposita domanda ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca. Dopo la chiusura della suddetta procedura telematica, e comunque entro la data dell'esame finale, la relativa domanda potrà comunque essere presentata in forma cartacea e in bollo alla Direzione "Ricerca e valorizzazione delle conoscenze".

3.5.4 Riconoscimento titolo di dottorato

Coloro che intendono chiedere il riconoscimento del **titolo di dottore di ricerca conseguito all'estero** sono tenuti al pagamento della tassa di € 500,00 a titolo di oneri amministrativi, anche ai fini del rilascio del decreto di equipollenza del titolo. Il pagamento di tali oneri può essere effettuato solo dopo aver acquisito l'esito positivo della prevalutazione didattica da parte del Coordinatore del dottorato di interesse e, quindi, prima dell'invio di tutta la documentazione necessaria per l'avvio ufficiale della procedura, poiché l'eventuale successiva rinuncia alla domanda o l'esito negativo del riconoscimento non danno titolo al rimborso degli stessi.

ALLEGATO 1

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”

Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all’articolo 7, comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3.
5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ALLEGATO 2

Classificazione dei paesi in base al reddito (Fonte: World Bank)

| Nome internazionale World Bank | Code WB | Income group WB | Coefficiente Tasse | Denominazione IT | Denominazione EN | Codice MIN | Codice AT |
|--------------------------------|---------|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| Afghanistan | AFG | Low income | 0,1 | Afghanistan | Afghanistan | 301 | Z200 |
| Burkina Faso | BFA | Low income | 0,1 | Burkina Faso | Burkina Faso | 409 | Z354 |
| Burundi | BDI | Low income | 0,1 | Burundi | Burundi | 410 | Z305 |
| Central African Republic | CAF | Low income | 0,1 | Repubblica Centrafricana | Central African Republic | 414 | Z308 |
| Chad | TCD | Low income | 0,1 | Ciad | Chad | 415 | Z309 |
| Congo, Dem. Rep. | COD | Low income | 0,1 | Repubblica Democratica del Congo | Democratic Republic of the Congo | 463 | Z312 |
| Eritrea | ERI | Low income | 0,1 | Eritrea | Eritrea | 466 | Z368 |
| Ethiopia | ETH | Low income | 0,1 | Etiopia | Ethiopia | 420 | Z315 |
| Gambia, The | GMB | Low income | 0,1 | Gambia | Gambia | 422 | Z317 |
| Guinea-Bissau | GNB | Low income | 0,1 | Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | 426 | Z320 |
| Korea, Dem. People's Rep. | PRK | Low income | 0,1 | Corea del Nord | North Korea | 319 | Z214 |
| Liberia | LBR | Low income | 0,1 | Liberia | Liberia | 430 | Z325 |
| Madagascar | MDG | Low income | 0,1 | Madagascar | Madagascar | 432 | Z327 |
| Malawi | MWI | Low income | 0,1 | Malawi | Malawi | 434 | Z328 |
| Mali | MLI | Low income | 0,1 | Mali | Mali | 435 | Z329 |
| Mozambique | MOZ | Low income | 0,1 | Mozambico | Mozambique | 440 | Z333 |
| Niger | NER | Low income | 0,1 | Niger | Niger | 442 | Z334 |
| Palestine | PLS | Low income | 0,1 | Palestina | Palestine | 324 | Z161 |
| Rwanda | RWA | Low income | 0,1 | Ruanda | Rwanda | 446 | Z338 |
| Sierra Leone | SLE | Low income | 0,1 | Sierra Leone | Sierra Leone | 451 | Z344 |
| Somalia | SOM | Low income | 0,1 | Somalia | Somalia | 453 | Z345 |
| South Sudan | SSD | Low income | 0,1 | Sud Sudan | South Sudan | 467 | Z907 |
| Sudan | SDN | Low income | 0,1 | Sudan | Sudan | 455 | Z348 |
| Syrian Arab Republic | SYR | Low income | 0,1 | Siria | Syria | 348 | Z240 |
| Togo | TGO | Low income | 0,1 | Togo | Togo | 458 | Z351 |
| Uganda | UGA | Low income | 0,1 | Uganda | Uganda | 461 | Z353 |
| Yemen, Rep. | YEM | Low income | 0,1 | Yemen | Yemen | 354 | Z246 |
| Algeria | DZA | Lower middle income | 0,2 | Algeria | Algeria | 401 | Z301 |
| Angola | AGO | Lower middle income | 0,2 | Angola | Angola | 402 | Z302 |
| Bangladesh | BGD | Lower middle income | 0,2 | Bangladesh | Bangladesh | 305 | Z249 |
| Benin | BEN | Lower middle income | 0,2 | Benin | Benin | 406 | Z314 |
| Bhutan | BTN | Lower middle income | 0,2 | Bhutan | Bhutan | 306 | Z205 |
| Bolivia | BOL | Lower middle income | 0,2 | Bolivia | Bolivia | 604 | Z601 |
| Cabo Verde | CPV | Lower middle income | 0,2 | Capo Verde | Cape Verde | 413 | Z307 |
| Cambodia | KHM | Lower middle income | 0,2 | Cambogia | Cambodia | 310 | Z208 |
| Cameroon | CMR | Lower middle income | 0,2 | Camerun | Cameroon | 411 | Z306 |
| Comoros | COM | Lower middle income | 0,2 | Comore | Comoros | 417 | Z310 |

| Nome internazionale World Bank | Code WB | Income group WB | Coefficiente Tasse | Denominazione IT | Denominazione EN | Codice MIN | Codice AT |
|--------------------------------|---------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|
| Congo, Rep. | COG | Lower middle income | 0,2 | Congo | Congo | 418 | Z311 |
| Côte d'Ivoire | CIV | Lower middle income | 0,2 | Costa d'Avorio | Côte d'Ivoire | 404 | Z313 |
| Djibouti | DJI | Lower middle income | 0,2 | Gibuti | Djibouti | 424 | Z361 |
| Egypt, Arab Rep. | EGY | Lower middle income | 0,2 | Egitto | Egypt | 419 | Z336 |
| Eswatini | SWZ | Lower middle income | 0,2 | Eswatini | Eswatini | 456 | Z349 |
| Ghana | GHA | Lower middle income | 0,2 | Ghana | Ghana | 423 | Z318 |
| Guinea | GIN | Lower middle income | 0,2 | Guinea | Guinea | 425 | Z319 |
| Haiti | HTI | Lower middle income | 0,2 | Haiti | Haiti | 524 | Z510 |
| Honduras | HND | Lower middle income | 0,2 | Honduras | Honduras | 525 | Z511 |
| India | IND | Lower middle income | 0,2 | India | India | 330 | Z222 |
| Iran, Islamic Rep. | IRN | Lower middle income | 0,2 | Iran | Iran | 332 | Z224 |
| Jordan | JOR | Lower middle income | 0,2 | Giordania | Jordan | 327 | Z220 |
| Kenya | KEN | Lower middle income | 0,2 | Kenya | Kenya | 428 | Z322 |
| Kiribati | KIR | Lower middle income | 0,2 | Kiribati | Kiribati | 708 | Z731 |
| Kyrgyz Republic | KGZ | Lower middle income | 0,2 | Kirghizistan | Kyrgyzstan | 361 | Z256 |
| Lao PDR | LAO | Lower middle income | 0,2 | Laos | Laos | 336 | Z228 |
| Lebanon | LBN | Lower middle income | 0,2 | Libano | Lebanon | 337 | Z229 |
| Lesotho | LSO | Lower middle income | 0,2 | Lesotho | Lesotho | 429 | Z359 |
| Mauritania | MRT | Lower middle income | 0,2 | Mauritania | Mauritania | 437 | Z331 |
| Micronesia, Fed. Sts. | FSM | Lower middle income | 0,2 | Stati federati di Micronesia | Federated States of Micronesia | 713 | Z735 |
| Mongolia | MNG | Lower middle income | 0,2 | Mongolia | Mongolia | 341 | Z233 |
| Morocco | MAR | Lower middle income | 0,2 | Marocco | Morocco | 436 | Z330 |
| Myanmar | MMR | Lower middle income | 0,2 | Myanmar/Birmania | Myanmar/Burma | 307 | Z206 |
| Nepal | NPL | Lower middle income | 0,2 | Nepal | Nepal | 342 | Z234 |
| Nicaragua | NIC | Lower middle income | 0,2 | Nicaragua | Nicaragua | 529 | Z515 |
| Nigeria | NGA | Lower middle income | 0,2 | Nigeria | Nigeria | 443 | Z335 |
| Pakistan | PAK | Lower middle income | 0,2 | Pakistan | Pakistan | 344 | Z236 |
| Papua New Guinea | PNG | Lower middle income | 0,2 | Papua Nuova Guinea | Papua New Guinea | 721 | Z730 |
| Philippines | PHL | Lower middle income | 0,2 | Filippine | Philippines | 323 | Z216 |
| Samoa | WSM | Lower middle income | 0,2 | Samoa | Samoa | 727 | Z726 |
| São Tomé and Príncipe | STP | Lower middle income | 0,2 | Sao Tomé e Príncipe | Sao Tome and Príncipe | 448 | Z341 |
| Senegal | SEN | Lower middle income | 0,2 | Senegal | Senegal | 450 | Z343 |
| Solomon Islands | SLB | Lower middle income | 0,2 | Isole Salomone | Solomon Islands | 725 | Z724 |
| Sri Lanka | LKA | Lower middle income | 0,2 | Sri Lanka | Sri Lanka | 311 | Z209 |

| Nome internazionale World Bank | Code WB | Income group WB | Coefficiente Tasse | Denominazione IT | Denominazione EN | Codice MIN | Codice AT |
|--------------------------------|---------|---------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------|-----------|
| Tajikistan | TJK | Lower middle income | 0,2 | Tagikistan | Tajikistan | 362 | Z257 |
| Tanzania | TZA | Lower middle income | 0,2 | Tanzania | Tanzania | 457 | Z357 |
| Timor-Leste | TLS | Lower middle income | 0,2 | Timor Leste | Timor Leste | 338 | Z242 |
| Tunisia | TUN | Lower middle income | 0,2 | Tunisia | Tunisia | 460 | Z352 |
| Ukraine | UKR | Lower middle income | 0,2 | Ucraina | Ukraine | 243 | Z138 |
| Uzbekistan | UZB | Lower middle income | 0,2 | Uzbekistan | Uzbekistan | 357 | Z259 |
| Vanuatu | VUT | Lower middle income | 0,2 | Vanuatu | Vanuatu | 732 | Z733 |
| Vietnam | VNM | Lower middle income | 0,2 | Vietnam | Vietnam | 353 | Z251 |
| Zambia | ZMB | Lower middle income | 0,2 | Zambia | Zambia | 464 | Z355 |
| Zimbabwe | ZWE | Lower middle income | 0,2 | Zimbabwe | Zimbabwe | 465 | Z337 |
| Albania | ALB | Upper middle income | 0,4 | Albania | Albania | 201 | Z100 |
| Argentina | ARG | Upper middle income | 0,4 | Argentina | Argentina | 602 | Z600 |
| Armenia | ARM | Upper middle income | 0,4 | Armenia | Armenia | 358 | Z252 |
| Azerbaijan | AZE | Upper middle income | 0,4 | Azerbaijan | Azerbaijan | 359 | Z253 |
| Belarus | BLR | Upper middle income | 0,4 | Bielorussia | Belarus | 256 | Z139 |
| Belize | BLZ | Upper middle income | 0,4 | Belize | Belize | 507 | Z512 |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | Upper middle income | 0,4 | Bosnia-Erzegovina | Bosnia and Herzegovina | 252 | Z153 |
| Botswana | BWA | Upper middle income | 0,4 | Botswana | Botswana | 408 | Z358 |
| Brazil | BRA | Upper middle income | 0,4 | Brasile | Brazil | 605 | Z602 |
| Bulgaria | BGR | Upper middle income | 0,4 | Bulgaria | Bulgaria | 209 | Z104 |
| China | CHN | Upper middle income | 0,4 | Cina | China | 314 | Z210 |
| Colombia | COL | Upper middle income | 0,4 | Colombia | Colombia | 608 | Z604 |
| Costa Rica | CRI | Upper middle income | 0,4 | Costa Rica | Costa Rica | 513 | Z503 |
| Cuba | CUB | Upper middle income | 0,4 | Cuba | Cuba | 514 | Z504 |
| Dominica | DMA | Upper middle income | 0,4 | Dominica | Dominica | 515 | Z526 |
| Dominican Republic | DOM | Upper middle income | 0,4 | Repubblica Dominicana | Dominican Republic | 516 | Z505 |
| Ecuador | ECU | Upper middle income | 0,4 | Ecuador | Ecuador | 609 | Z605 |
| El Salvador | SLV | Upper middle income | 0,4 | El Salvador | El Salvador | 517 | Z506 |
| Equatorial Guinea | GNQ | Upper middle income | 0,4 | Guinea equatoriale | Equatorial Guinea | 427 | Z321 |
| Fiji | FJI | Upper middle income | 0,4 | Fiji | Fiji | 703 | Z704 |
| Gabon | GAB | Upper middle income | 0,4 | Gabon | Gabon | 421 | Z316 |
| Georgia | GEO | Upper middle income | 0,4 | Georgia | Georgia | 360 | Z254 |
| Grenada | GRD | Upper middle income | 0,4 | Grenada | Grenada | 519 | Z524 |
| Guatemala | GTM | Upper middle income | 0,4 | Guatemala | Guatemala | 523 | Z509 |
| Indonesia | IDN | Upper middle income | 0,4 | Indonesia | Indonesia | 331 | Z223 |

| Nome internazionale World Bank | Code WB | Income group WB | Coefficiente Tasse | Denominazione IT | Denominazione EN | Codice MIN | Codice AT |
|--------------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| Iraq | IRQ | Upper middle income | 0,4 | Iraq | Iraq | 333 | Z225 |
| Jamaica | JAM | Upper middle income | 0,4 | Giamaica | Jamaica | 518 | Z507 |
| Kazakhstan | KAZ | Upper middle income | 0,4 | Kazakhstan | Kazakhstan | 356 | Z255 |
| Kosovo | XKX | Upper middle income | 0,4 | Kosovo | Kosovo | 272 | Z160 |
| Libya | LBY | Upper middle income | 0,4 | Libia | Libya | 431 | Z326 |
| Malaysia | MYS | Upper middle income | 0,4 | Malaysia | Malaysia | 340 | Z247 |
| Maldives | MDV | Upper middle income | 0,4 | Maldiva | Maldives | 339 | Z232 |
| Marshall Islands | MHL | Upper middle income | 0,4 | Isole Marshall | Marshall Islands | 712 | Z711 |
| Mauritius | MUS | Upper middle income | 0,4 | Maurizio | Mauritius | 438 | Z332 |
| Mexico | MEX | Upper middle income | 0,4 | Messico | Mexico | 527 | Z514 |
| Moldova | MDA | Upper middle income | 0,4 | Moldova | Moldova | 254 | Z140 |
| Montenegro | MNE | Upper middle income | 0,4 | Montenegro | Montenegro | 270 | Z159 |
| Namibia | NAM | Upper middle income | 0,4 | Namibia | Namibia | 441 | Z300 |
| North Macedonia | MKD | Upper middle income | 0,4 | Macedonia del Nord | North Macedonia | 253 | Z148 |
| Palau | PLW | Upper middle income | 0,4 | Palau | Palau | 720 | Z734 |
| Paraguay | PRY | Upper middle income | 0,4 | Paraguay | Paraguay | 614 | Z610 |
| Peru | PER | Upper middle income | 0,4 | Perù | Peru | 615 | Z611 |
| Russian Federation | RUS | Upper middle income | 0,4 | Federazione russa | Russian Federation | 245 | Z154 |
| Serbia | SRB | Upper middle income | 0,4 | Serbia | Serbia | 271 | Z158 |
| South Africa | ZAF | Upper middle income | 0,4 | Sudafrica | South Africa | 454 | Z347 |
| St. Lucia | LCA | Upper middle income | 0,4 | Santa Lucia | Saint Lucia | 532 | Z527 |
| St. Vincent and the Grenadines | VCT | Upper middle income | 0,4 | Saint Vincent e Grenadine | Saint Vincent and the Grenadines | 533 | Z528 |
| Suriname | SUR | Upper middle income | 0,4 | Suriname | Suriname | 616 | Z608 |
| Thailand | THA | Upper middle income | 0,4 | Thailandia | Thailand | 349 | Z241 |
| Tonga | TON | Upper middle income | 0,4 | Tonga | Tonga | 730 | Z728 |
| Turkey | TUR | Upper middle income | 0,4 | Turchia | Turkey | 351 | Z243 |
| Turkmenistan | TKM | Upper middle income | 0,4 | Turkmenistan | Turkmenistan | 364 | Z258 |
| Tuvalu | TUV | Upper middle income | 0,4 | Tuvalu | Tuvalu | 731 | Z732 |
| Venezuela, RB | VEN | Upper middle income | 0,4 | Venezuela | Venezuela | 619 | Z614 |
| West Bank and Gaza | PSE | Upper middle income | 0,4 | West Bank and Gaza | West Bank and Gaza | 324 | Z218 |
| American Samoa | ASM | High income | 1,0 | Samoa americane | American Samoa | 726 | Z725 |
| Andorra | AND | High income | 1,0 | Andorra | Andorra | 202 | Z101 |
| Antigua and Barbuda | ATG | High income | 1,0 | Antigua e Barbuda | Antigua and Barbuda | 503 | Z532 |
| Aruba | ABW | High income | 1,0 | Aruba | Aruba | 603 | Z501 |

| Nome internazionale World Bank | Code WB | Income group WB | Coefficiente Tasse | Denominazione IT | Denominazione EN | Codice MIN | Codice AT |
|--------------------------------|---------|-----------------|--------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------|
| Australia | AUS | High income | 1,0 | Australia | Australia | 701 | Z700 |
| Austria | AUT | High income | 1,0 | Austria | Austria | 203 | Z102 |
| Bahamas, The | BHS | High income | 1,0 | Bahamas | Bahamas | 505 | Z502 |
| Bahrain | BHR | High income | 1,0 | Bahreïn | Bahrain | 304 | Z204 |
| Barbados | BRB | High income | 1,0 | Barbados | Barbados | 506 | Z522 |
| Belgium | BEL | High income | 1,0 | Belgio | Belgium | 206 | Z103 |
| Bermuda | BMU | High income | 1,0 | Bermuda | Bermuda | 508 | Z400 |
| British Virgin Islands | VGB | High income | 1,0 | Isole Vergini Britanniche | British Virgin Islands | 539 | Z525 |
| Brunei Darussalam | BRN | High income | 1,0 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 309 | Z207 |
| Canada | CAN | High income | 1,0 | Canada | Canada | 509 | Z401 |
| Cayman Islands | CYM | High income | 1,0 | Isole Cayman | Cayman Islands | 511 | Z530 |
| Chile | CHL | High income | 1,0 | Cile | Chile | 606 | Z603 |
| Croatia | HRV | High income | 1,0 | Croazia | Croatia | 250 | Z149 |
| Curaçao | CUW | High income | 1,0 | Curaçao | Curaçao | 620 | n.d. |
| Cyprus | CYP | High income | 1,0 | Cipro | Cyprus | 315 | Z211 |
| Czech Republic | CZE | High income | 1,0 | Repubblica ceca | Czech Republic | 257 | Z156 |
| Denmark | DNK | High income | 1,0 | Danimarca | Denmark | 212 | Z107 |
| Estonia | EST | High income | 1,0 | Estonia | Estonia | 247 | Z144 |
| Faroe Islands | FRO | High income | 1,0 | Isole Fær Øer | Faroe Islands | 213 | Z108 |
| Finland | FIN | High income | 1,0 | Finlandia | Finland | 214 | Z109 |
| France | FRA | High income | 1,0 | Francia | France | 215 | Z110 |
| French Polynesia | PYF | High income | 1,0 | Polinesia francese | French Polynesia | 724 | Z723 |
| Germany | DEU | High income | 1,0 | Germania | Germany | 216 | Z112 |
| Gibraltar | GIB | High income | 1,0 | Gibilterra | Gibraltar | 218 | Z113 |
| Greece | GRC | High income | 1,0 | Grecia | Greece | 220 | Z115 |
| Greenland | GRL | High income | 1,0 | Groenlandia | Greenland | 520 | Z402 |
| Guam | GUM | High income | 1,0 | Isola di Guam | Guam | 536 | Z706 |
| Guyana | GUY | High income | 1,0 | Guyana | Guyana | 612 | Z606 |
| Hong Kong SAR, China | HKG | High income | 1,0 | Hong Kong | Hong Kong | 329 | Z221 |
| Hungary | HUN | High income | 1,0 | Ungheria | Hungary | 244 | Z134 |
| Iceland | ISL | High income | 1,0 | Islanda | Iceland | 223 | Z117 |
| Ireland | IRL | High income | 1,0 | Irlanda | Ireland | 221 | Z116 |
| Isle of Man | IMN | High income | 1,0 | Isola di Man | Isle of Man | 228 | Z122 |
| Israel | ISR | High income | 1,0 | Israele | Israel | 334 | Z226 |
| Italy | ITA | High income | 1,0 | Italia | Italy | 100 | n.d. |
| Japan | JPN | High income | 1,0 | Giappone | Japan | 326 | Z219 |
| Korea, Rep. | KOR | High income | 1,0 | Corea del Sud | South Korea | 320 | Z213 |
| Kuwait | KWT | High income | 1,0 | Kuwait | Kuwait | 335 | Z227 |
| Latvia | LVA | High income | 1,0 | Lettonia | Latvia | 248 | Z145 |
| Liechtenstein | LIE | High income | 1,0 | Liechtenstein | Liechtenstein | 225 | Z119 |
| Lithuania | LTU | High income | 1,0 | Lituania | Lithuania | 249 | Z146 |
| Luxembourg | LUX | High income | 1,0 | Lussemburgo | Luxembourg | 226 | Z120 |
| Macao SAR, China | MAC | High income | 1,0 | Macao | Macao | 338 | Z231 |
| Malta | MLT | High income | 1,0 | Malta | Malta | 227 | Z121 |
| Monaco | MCO | High income | 1,0 | Monaco | Monaco | 229 | Z123 |

| Nome internazionale World Bank | Code WB | Income group WB | Coefficiente Tasse | Denominazione IT | Denominazione EN | Codice MIN | Codice AT |
|--------------------------------|---------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| Nauru | NRU | High income | 1,0 | Nauru | Nauru | 715 | Z713 |
| Netherlands | NLD | High income | 1,0 | Paesi Bassi | Netherlands | 232 | Z126 |
| New Caledonia | NCL | High income | 1,0 | Nuova Caledonia | New Caledonia | 718 | Z716 |
| New Zealand | NZL | High income | 1,0 | Nuova Zelanda | New Zealand | 719 | Z719 |
| Northern Mariana Islands | MNP | High income | 1,0 | Isole Marianne Settentrionali | Northern Mariana Islands | 711 | Z710 |
| Norway | NOR | High income | 1,0 | Norvegia | Norway | 231 | Z125 |
| Oman | OMN | High income | 1,0 | Oman | Oman | 343 | Z235 |
| Panama | PAN | High income | 1,0 | Panama | Panama | 530 | Z516 |
| Poland | POL | High income | 1,0 | Polonia | Poland | 233 | Z127 |
| Portugal | PRT | High income | 1,0 | Portogallo | Portugal | 234 | Z128 |
| Puerto Rico | PRI | High income | 1,0 | Porto Rico | Puerto Rico | 234 | Z518 |
| Qatar | QAT | High income | 1,0 | Qatar | Qatar | 345 | Z237 |
| Romania | ROU | High income | 1,0 | Romania | Romania | 235 | Z129 |
| San Marino | SMR | High income | 1,0 | San Marino | San Marino | 236 | Z130 |
| Saudi Arabia | SAU | High income | 1,0 | Arabia Saudita | Saudi Arabia | 302 | Z203 |
| Seychelles | SYC | High income | 1,0 | Seychelles | Seychelles | 449 | Z342 |
| Singapore | SGP | High income | 1,0 | Singapore | Singapore | 346 | Z248 |
| Sint Maarten (Dutch part) | SXM | High income | 1,0 | Sint Maarten (NL) | St Maarten (NL) | 621 | n.d. |
| Slovak Republic | SVK | High income | 1,0 | Slovacchia | Slovakia | 255 | Z155 |
| Slovenia | SVN | High income | 1,0 | Slovenia | Slovenia | 251 | Z150 |
| Spain | ESP | High income | 1,0 | Spagna | Spain | 239 | Z131 |
| St. Kitts and Nevis | KNA | High income | 1,0 | Saint Kitts e Nevis | Saint Kitts and Nevis | 534 | Z533 |
| St. Martin (French part) | MAF | High income | 1,0 | Saint-Martin (FR) | Saint Martin (FR) | 542 | n.d. |
| Sweden | SWE | High income | 1,0 | Svezia | Sweden | 240 | Z132 |
| Switzerland | CHE | High income | 1,0 | Svizzera | Switzerland | 241 | Z133 |
| Taiwan, China | TWN | High income | 1,0 | Taiwan | Taiwan | 363 | Z217 |
| Trinidad and Tobago | TTO | High income | 1,0 | Trinidad e Tobago | Trinidad and Tobago | 617 | Z612 |
| Turks and Caicos Islands | TCA | High income | 1,0 | Isole Turks e Caicos | Turks and Caicos Islands | 537 | Z519 |
| United Arab Emirates | ARE | High income | 1,0 | Emirati Arabi Uniti | United Arab Emirates | 322 | Z215 |
| United Kingdom | GBR | High income | 1,0 | Regno Unito | United Kingdom | 219 | Z114 |
| United States | USA | High income | 1,0 | Stati Uniti d'America | United States of America | 536 | Z404 |
| Uruguay | URY | High income | 1,0 | Uruguay | Uruguay | 618 | Z613 |
| Vatican City State | VAT | High income | 1,0 | Stato della Città del Vaticano | Vatican City State | 246 | Z106 |